Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — **ROMA — Venerdì, 2 febbraio** — **Numero 27.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, Alessandro Fortis, ha fatto, oggi, alla Camera dei deputati la seguente dichiarazione:

« Mi onoro di annunciare alla Camera che il Ministero, dopo la votazione di ieri, ha creduto suo dovere di rassegnare le dimissioni nelle mani di Sua Maestà il Re, il quale si è riservato di deliberare in proposito.

« Il Ministero, intanto, rimane in carica per la trattazione degli affari ordinari e per il mantenimento dell'ordine pubblico.

« Prego l'onorevole presidente e gli onorevoli deputati di voler consentire che i lavori della Camera siano prorogati, lasciando all'onorevole presidente la facoltà di convocare l'assemblea a domicilio ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 638 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento generale universitario annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

È abrogato il regolamento generale universitario approvato col Nostro decreto 26 ottobre 1903, n. 465; e sono pure abrogate tutte le disposizioni non conformi a quelle contenute nel regolamento approvato col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 agosto 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
L. Bianchi.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

REGOLAMENTO GENERALE UNIVERSITARIO.

Capo I.

Art. 1.

L'anno scolastico universitario comincia il 16 ottobre e termina il 31 luglio.

Le lezioni incominciano non più tardi del 5 novembre e terminano il 15 giugno; tuttavia, per ragioni locali, principio e fine dei corsi potranno spostarsi di 15 giorni.

Art. 2.

Non più tardi di 20 giorni dal cominciamento dell'anno scolastico sarà letto il discorso inaugurale da un professore ordinario o straordinario, scelto nelle varie Facoltà secondo il turno che sarà fissato dal Consiglio accademico.

Art. 3.

Il discorso inaugurale sarà consegnato, dopo letto, alla segreteria dell'Università, perchè sia stampato nell'annuario.

Nell'annuario verranno pure inserite:

1. Le liste nominative degli studenti:

a) che s'immatricolarono nell'anno in corso, con l'indicazione del luogo di nascita;

b) che superarono gli esami di licenza, di laurea o di altro diploma nell'anno precedente.

Questa seconda lista verrà distinta per categorie di esami.

2. Le statistiche, distinte per corsi, dell'esito degli esami, delle tasse pagate, delle dispense e delle quote di iscrizione liquidate per ciascun corso libero;

3. la lista nominativa dei professori, ufficiali o privati, con l'indicazione dei relativi corsi;

Saranno notate le variazioni di questa lista rispetto a quella dell'anno anteriore. Ove qualche professore ufficiale o privato sia morto, sarà aggiunta, per cura della rispettiva Facoltà o scuola, una breve notizia della vita e degli scritti di lui.

4. il calendario dell'anno scolastico e gli orari degli studi;

5. la nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dagli insegnanti e dagli assistenti;

6. tutte le altre notizie che il Consiglio accademico crederà utile inserirvi.

Art. 4.

Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

1. Le domeniche e le altre feste civili;

2. dodici giorni per il natale ed il capo d'anno;

3. diciotto giorni per il carnevale e la pasqua;

4. il giorno della festa nazionale dello Statuto e l'anniversario della nascita del Re, della Regina e della Regina Madre;

Spetta al Consiglio accademico fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2, e ripartire nel modo migliore, fra il carnevale e la pasqua, la vacanze indicate al n. 3.

CAPO II.

Degli studenti e degli uditori.

Art. 5.

È studente o uditore, in un'Università del Regno, chi sia iscritto con l'una o l'altra qualità nella matricola di essa.

Tutte le disposizioni riguardanti gli studenti e gli uditori si estendono anche alle donne.

Art. 6.

Per immatricolarsi studente sarà necessario presentarne domanda al rettore. In essa, oltre il nome dello studente e dei suoi genitori, dovrà essere notato:

a) il luogo di nascita;

b) la residenza della famiglia;

c) l'abitazione dello studente nella città;

d) l'indicazione della Facoltà o scuola a cui intende inscriversi.

La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

1. la fede di nascita;

2. il diploma originale di licenza liceale, ovvero gli altri titoli, che, secondo il regolamento attuale od i regolamenti speciali delle Facoltà e delle scuole, bastino per l'ammissione ai vari corsi;

3. la quietanza del pagamento della tassa d'immatricolazione e della prima rata almeno della tassa annua d'iscrizione.

L'uditore è dispensato dai documenti indicati al n. 2.

Art. 7.

Lo studente avrà il diritto di conseguire i gradi accademici conferiti da ciascuna Facoltà o scuola, quando si sia conformato in tutto ai regolamenti in vigore.

Gli studi fatti dagli uditori non hanno alcun valore per ottenere i gradi accademici, neppure dopo il conseguimento dei titoli indicati al n. 2 del precedente articolo.

Art. 8.

La licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico dà adito alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Gli studenti che sono stati ammessi con essa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, possono conseguirvi la licenza dopo due anni, e passare alle scuole di applicazione per gl'ingegneri.

Art. 9.

Gli allievi che hanno compiuto il primo od il secondo anno di corso dell'Accademia militare, e ne hanno superati gli esami, sono ammessi rispettivamente al primo od al secondo anno del corso universitario di matematiche: quelli che ne hanno compiuto l'intero corso triennale, superandone gli esami, sono ammessi al primo anno della scuola di applicazione per gl'ingegneri.

Gli allievi che hanno compiuto nell'Accademia navale di Livorno il primo corso, e superato tutti gli esami, sono ammessi al secondo anno del corso universitario di matematiche; quelli che hanno compiuto il secondo od il terzo corso, e superato tutti gli esami, sono ammessi al terzo anno del corso di matematiche od al primo della scuola di applicazione per gl'ingegneri, a condizione di seguire i corsi e superare gli esami che saranno indicati dalla Facoltà.

I laureati ingegneri nella R. scuola superiore navale di Genova possono essere ammessi al terzo anno per la laurea in matematiche, fisica o chimica, ovvero al secondo anno per la laurea in scienze naturali, a condizione che sì nell'uno come nell'altro caso, abbiano la licenza liceale o quella d'Istituto tecnico, sezione fisico-matematica. Quelli ammessi al secondo anno per la laurea in scienze naturali devono, prima di passare al terzo anno, sottoporsi a tutti gli esami fissati nel primo biennio per la detta laurea.

Art. 10.

I giovani armeni, che hanno compiuto gli studi secondari nel liceo-tecnico armeno « Moorat Raphael » in Venezia, possono essere ammessi al primo anno:

a) della Facoltà di medicina e chirurgia;

b) della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sia pel conseguimento della laurea, sia pel passaggio, dopo aver conseguita la licenza fisico-matematica, alla scuola d'applicazione per gl'ingegneri;

c) delle scuole di farmacia, pel conseguimento della laurea in chimica e farmacia, o del diploma professionale;

d) delle scuole agrarie presso le Università di Pisa o di Bologna;

e) delle scuole di medicina veterinaria.

Essi dovranno seguirvi i corsi secondo le norme comuni stabilite dai rispettivi regolamenti speciali.

Art. 11.

I giovani forniti della licenza d'Istituto tecnico, sezione di agrimensura e di agronomia, che hanno compiuti gli studi presso l'istituto forestale di Vallombrosa, possono essere ammessi nelle Università al primo anno della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per il conseguimento della laurea in scienze naturali o del diploma d'ingegnere civile, purchè presentino il diploma di perito forestale, e dagli esami da essi sostenuti risulti alla Facoltà competente la loro speciale attitudine agli studi superiori.

Art. 12.

Gli stranieri e gl'italiani, anche non regnicoli, o figli di cittadini italiani, aventi o che ebbero all'estero l'abituale dimora, ove domandino d'iniziare o di continuare gli studi in una Università del Regno, devono comprovare gli studi compiuti all'estero.

Sulla sufficienza dei titoli presentati, per la immatricolazione e l'iscrizione al primo anno, giudicano entrambe le Facoltà di filosofia e lettere e di scienze matematiche, fisiche e naturali; per l'iscrizione ad un anno successivo al primo, è riservato alla Facoltà, presso la quale l'iscrizione è chiesta, di giudicare per quale anno questa debba essere concessa.

Contro la deliberazione della Facoltà è ammesso il ricorso al ministro, che decide, udita la Giunta del Consiglio superiore.

Nel gennaio di ciascun anno i rettori manderanno al ministro, insieme con tutti i documenti riguardanti siffatte iscrizioni, una relazione contenente i motivi per cui le singole domande furono accolte o respinte.

Il resoconto sarà trasmesso alla Giunta del Consiglio superiore, la quale farà le sue osservazioni, a fine di stabilire via via norme sicure e costanti.

Queste osservazioni però non potranno invalidare le deliberazioni prese dalle Facoltà.

In ogni caso resta fermo il disposto dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Art. 13.

Le domande tutte di studenti, di uditori e di aspiranti a diplomi universitari devono essere dirette ai rettori delle Università ed ai capi degli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 14.

Il rettore provvederà sulle domande che non contraddicono in alcun modo alle leggi ed ai regolamenti vigenti, le comunicherà al Consiglio di Facoltà o di scuola nei casi dubbi o quando l'argomento esiga il giudizio di esso, e trasmetterà al Ministero quelle per le quali occorra il parere della Giunta del Consiglio superiore, o sia comunque necessaria la risoluzione del ministro.

Il Consiglio di Facoltà o di scuola esamina le domande che gli vengono trasmesse, e delibera separatamente su ciascuna di esse motivando la risoluzione.

Il rettore provvede secondo le deliberazioni del Consiglio di Facoltà o di scuola, e partecipa la risoluzione all'interessato; ma può, quando lo creda opportuno, sottoporre prima tali deliberazioni al Consiglio accademico.

Art. 15.

Il ricorrente può appellare dalla deliberazione del Consiglio di Facoltà o di scuola al Consiglio accademico, e dalla deliberazione del Consiglio accademico al ministro.

Art. 16.

La domanda dell'immatricolazione all'Università e dell'iscrizione agli anni di corso deve essere presentata fra il 1° agosto ed il 15 novembre. Solo per giustificati motivi, da riconoscersi dal rettore, potrà l'immatricolazione e l'iscrizione concedersi fino al 30 novembre.

Art. 17.

Il segretario dell'Università affiggerà giorno per giorno all'albo di questa la lista dei nomi degli studenti ed uditori, le domande dei quali saranno trovate in regola.

Gli studenti, il cui nome sarà stato inscritto in questa lista, dovranno presentarsi in segreteria per ritirare il libretto d'iscrizione, il quale, rilasciato all'atto dell'immatricolazione, vale per l'intero corso universitario.

Art. 18.

Il libretto d'iscrizione porta la firma del rettore e del direttore di segreteria, con la data in cui viene rilasciato e col sigillo della Università; contiene le disposizioni del presente regolamento e di quello della rispettiva Facoltà o scuola sui diritti e doveri degli studenti.

La segreteria vi registra, anno per anno, i corsi che lo studente segue, o alla fine dell'anno scolastico, l'esito degli esami sostenuti; l'economo vi attesta il pagamento delle varie tasse e soprattasse e l'ottenuta dispensa.

Gli insegnanti, con le loro firme, vi certificano la frequenza dello studente ai corsi.

Allo studente è data anche una tessera di riconoscimento con fotografia da lui stesso fornita.

Gli uditori non ricevono libretto nè tessera, ma un documento speciale che attesti della loro iscrizione ai singoli corsi.

Art. 19.

La segreteria dell'Università terrà due registri distinti per Facoltà o scuola, nell'uno dei quali viene trascritta la carriera scolastica di ogni studente, nell'altro quella degli uditori.

Art. 20.

All'atto della iscrizione annuale lo studente riceve dalla segreteria anche un modulo, sul quale, dopo che avrà ritirato il manifesto contenente l'ordine degli studi proposto dalla Facoltà, deve scrivere il suo nome, quello degli insegnanti dei quali vuol seguire i corsi, e il titolo di tali corsi, incominciando da quelli che sono stabiliti come obbligatorî, pel conseguimento del grado, dal regolamento della Facoltà, cui è ascritto, o da disposizione speciale.

Il modulo sarà consegnato alla segreteria non più tardi di un mese dall'apertura dei corsi, firmato dagli insegnanti, dei quali lo studente avrà dichiarato di voler seguire i corsi.

La segreteria, verificando qualche irregolarità nella domanda di iscrizione, o nell'elenco scritto sul predetto modulo, deve invitare lo studente a farvi le opportune correzioni entro cinque giorni.

Tanto l'elenco, quanto le eventuali modificazioni, debbono essere accertati con la firma dello studente.

Per coloro che ritardano a presentarsi in segreteria oltre il prefisso termine, o si neghino alle correzioni rese necessarie dalle disposizioni in vigore, le correzioni stesse vengono eseguite dall'ufficio, con la perdita delle iscrizioni, che eventualmente non fosse possibile regolarizzare senza le indicazioni espresse dall'interessato.

Trascorso il termine suddetto, nessuna ulteriore aggiunta o variazione può arrecarsi all'elenco delle iscrizioni.

La segreteria fa le opportune annotazioni sul libretto e nel registro della carriera scolastica, e restituisce nei giorni successivi il solo libretto d'iscrizione allo studente. In pari tempo forma per ogni corso d'insegnante, officiale o privato, l'elenco degli studenti che vi sono iscritti.

Ciascun insegnante ha diritto di ispezionare in ogni tempo l'elenco dei propri iscritti e di farsene rilasciare copia.

Art. 21.

Lo studente che abbia sostenuto con buon esito gli esami dei corsi obbligatori ai quali era iscritto, può passare ad altra Università, purchè ne faccia domanda non più tardi del 20 dicembre.

Trascorso il detto termine, sarà negato il passaggio, quando non risulti da documenti che il trasferirsi dello studente, in regola con gli esami, ad altra Università, è conseguenza necessaria del contemporaneo trasferimento della sua famiglia, o sia giustificato da altre gravi ragioni riconosciute dal rettore.

Il passaggio è chiesto con domanda al rettore dell'Università, che s'intende lasciare; questi, accogliendola, ne informa il rettore dell'Università prescelta, e gl'invia l'estratto completo della carriera universitaria dello studente.

Chi ha fatto passaggio ad altra Università non può ritornare a quella abbandonata se non quando sia trascorso un anno scolastico, ed abbia inoltre sostenuto con buon esito gli esami dei corsi obbligatorî seguiti presso l'Università, alla quale aveva fatto passaggio, salvo il caso previsto dal primo capoverso di questo articolo.

Il passaggio non importa, in verun caso, nuovo pagamento della tassa di immatricolazione.

Art. 22.

Non più tardi d'un mese dall'apertura dei corsi lo studente riporterà in segreteria il libretto per la nuova iscrizione, la quale si compirà con le norme indicate negli articoli 18, 19 e 20.

Le iscrizioni fatte diversamente non avranno valore.

Art. 23.

La tessera avrà la durata dell'immatricolazione. Tuttavia lo studente dovrà, al cominciare di ogni anno scolastico, e non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, presentarla alla segreteria, che vi apporrà la data per accertare che il giovane continua ad essere immatricolato.

La tessera abilita lo studente ad usufruire di tutti i benefizi dell'istituto universitario, cioè:

assistere alle lezioni, alle conferenze ed agli esercizi;

avere a prestito libri dalle biblioteche universitarie, secondo le norme del regolamento sulle biblioteche;

essere ammesso alla sala di lettura ed ai laboratorî e musei;

giovarsi delle istituzioni di beneficenza proprie delle Università;

concorrere ai posti dei convitti universitari ove questi esistono ed alle pensioni che vi si distribuiscono annualmente o per tutta la durata dei corsi, sia per effetto di antiche fondazioni, sia per largizione di privati, di Provincie o di Comuni.

L'esercizio di tali diritti sarà subordinato alle disposizioni dei regolamenti generali e speciali.

Art. 24.

Lo studente sarà libero, in conformità dei regolamenti delle singole Facoltà, d'iscriversi in ciascun anno a quei corsi di Facoltà che vorrà seguire, senza tenersi all'ordine proposto in principio dell'anno dalla Facoltà stessa.

Quando gli studi, a norma del regolamento speciale di una Facoltà, siano divisi in più gradi, gli studenti che non abbiano superato gli esami stabiliti per ciascun grado dal detto regolamento, non possono essere iscritti ai corsi nè ammessi agli esami del grado superiore. Tuttavia, i corsi che servono di necessaria preparazione ad altri, dovranno precedere, e spetterà ai regolamenti speciali di determinarli.

Nessun anno di corso sarà valido se lo studente non si sarà iscritto almeno a tre corsi obbligatorî, salvochè sia altrimenti disposto nei regolamenti speciali delle varie Facoltà o scuole. Nelle Facoltà di medicina e di scienze matematiche, fisiche e naturali, e per gli studi che portano alle lauree speciali, saranno equivalenti ad un corso obbligatorio le conferenze, purchè almeno in numero di tre per settimana, e gli esercizi pratici di laboratorio.

Lo studente, iscrivendosi ai corsi obbligatorî di un dato anno della sua carriera scolastica, avrà l'obbligo di riservare per gli altri anni di corso tante iscrizioni quante ne occorreranno per renderli validi.

Se lo studente non avrà adempito siffatto obbligo, la segreteria annullerà le iscrizioni ch'egli avrà preso oltre il dovere.

La Facoltà determinerà di anno in anno il massimo delle iscrizioni ai corsi liberi che lo studente potrà prendere presso i professori ufficiali o i liberi docenti; ma questo numero non deve mai essere tale che le quote per essi corsi dovute agli insegnanti privati superino i tre quinti della tassa d'iscrizione pagata per quell'anno.

Art. 25.

Lo studente può ottenere in qualunque anno del corso il passaggio da una ad altra Facoltà o scuola della stessa Università, sotto le condizioni seguenti:

1° che ne faccia domanda non oltre il mese di gennaio;

2° che possegga i titoli prescritti per l'ammissione alla Facoltà o scuola, cui intende far passaggio;

3° che il padre, la madre o il tutore vi consenta, se lo studente è minorenne.

Il rettore decide, udita la Facoltà o scuola, alla quale lo studente desidera di passare.

Art. 26.

Lo studente che passa da una Facoltà ad un'altra deve, salvo disposizioni di regolamenti speciali, essere iscritto al primo anno di corso di quella alla quale fa passaggio, qualunque sia l'anno cui fosse giunto in quella che lascia.

Tuttavia il ministro, tenuto conto delle materie già studiate, può, sentito il parere della Facoltà alla quale lo studente passa, concedergli l'iscrizione ad uno degli anni di corso successivi al primo, purchè il suo corso universitario, sommati gli anni passati nella Facoltà anteriore, abbia almeno la durata richiesta dal regolamento di quella alla quale ha fatto passaggio.

Eccezion fatta per gli studenti inscritti per la laurea in chimica e farmacia, in nessun caso è ammesso il passaggio da qualsiasi scuola di farmacia, dalle scuole di veterinaria, o da quelle di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze alle Facoltà propriamente dette.

Art. 27.

Colui che già fornito di un diploma o di una laurea desidera di conseguirne un'altra, può ottenere di compiere i corsi universitari in un numero minore di anni, secondo le disposizioni dei regolamenti speciali.

CAPO III.

Degli esami.

Art. 28.

Nelle varie Facoltà o scuole si danno esami speciali ed esami di licenza di laurea e di diploma, secondo gli speciali regolamenti.

Art. 29.

Gli esami speciali si danno in due sessioni; la prima incomincia il 16 giugno, la seconda il 16 ottobre.

Gli esami di operazione sul cadavere possono darsi nel mese di maggio e di giugno, in conformità delle deliberazioni, che, tenuto conto delle condizioni del luogo e delle esigenze dell'insegnamento, riterranno doversi adottare le singole Facoltà di medicina e chirurgia.

Nelle Facoltà in cui, per il grande numero degli studenti, sia sperimentato insufficiente il tempo assegnato alle sessioni, queste potranno essere prolungate per decreto ministeriale, su proposta del Consiglio accademico, purchè non s'interrompa il corso normale delle lezioni.

È vietata ogni altra sessione d'esame.

Art. 30.

In ogni sessione si fanno due appelli in giorni diversi: l'iscritto che sia stato riprovato, non può ripresentarsi che nella sessione successiva.

Ove in virtù dei regolamenti speciali fosse richiesta l'approvazione in alcune materie per l'iscrizione ad una scuola o ad un determinato anno di corso, l'approvazione stessa dovrà essere riportata prima che l'iscrizione sia chiusa.

Art. 31.

Gli esami speciali si danno alla fine del corso; essi hanno per oggetto tutta la materia compresa nel programma dell'insegnante.

Se la materia è ripartita in più anni di studio, l'esame è dato alla fine della trattazione di essa, salvo il disposto dell'art. 54, comma 2 del presente regolamento.

Art. 32.

Non può presentarsi all'esame lo studente che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico, l'attestazione di frequenza del corso cui l'esame si riferisce, restando fermo quanto è disposto nell'art. 24 del presente regolamento sulla validità degli anni di corso.

Lo studente ha diritto di sostenere l'esame su tutte le materie, alle quali si è inscritto, sia che abbia seguito il corso ufficiale, sia un corso pareggiato, anche quando trattisi di un corso complementare o non necessario pel conseguimento della laurea o del diploma.

Egli deve farne ogni anno domanda, entro il termine che sarà fissato dal rettore, ed allegare la ricevuta del pagamento della soprattassa d'esame.

Art. 33.

Le commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri ciascuna.

Uno di essi è il professore della disciplina, o chi in sua assenza viene dalla Facoltà delegato a supplirlo; gli altri due sono nominati dal rettore su proposta della Facoltà, cui appartiene l'insegnamento che forma oggetto della prova.

Dei due proposti, uno deve essere scelto nel seno della Facoltà tra quelli che fossero stati professori della stessa materia, ed in mancanza di essi tra i professori di materie affini; esso però potrà essere scelto tra gli insegnanti di altra Facoltà, quando a questa

appartengano i giovani da esaminare; l'altro sarà eletto possibilmente fuori degli insegnanti ufficiali dell'Università e di preferenza fra i professori emeriti ed onorari, fra i dottori aggregati, e fra i liberi docenti della stessa disciplina, che abbiano esercitato l'insegnamento nell'anno scolastico.

La Commissione è presieduta dal professore della materia, ed in sua assenza dal più anziano dei commissari.

Art. 34.

I liberi docenti che appartengono al personale delle cliniche, dei musei, dei laboratori, ecc., non possono far parte delle Commissioni, a cui partecipi il professore dal quale dipendono, salvo il caso in cui non si possa provvedere in altro modo.

Art. 35.

Per ottenere il certificato di licenza, come è indicato nei regolamenti di Facoltà, lo studente deve aver superati gli esami speciali in tutte le materie che sono prescritte per tale grado.

Art. 36.

Gli esami di laurea o di diploma si danno, durante l'anno scolastico, nelle epoche fissate dai Consigli di Facoltà; ma chi sia stato respinto non potrà ripresentarsi prima di tre mesi, e nel caso di una seconda disapprovazione, non prima di sei mesi.

Art. 37.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve provare:

a) di aver frequentati i corsi della rispettiva Facoltà pel numero di anni prescritti;

b) di aver ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie prescritte come obbligatorie nel relativo regolamento.

Art. 38.

L'esame di laurea consiste:

a) in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, e in una discussione intorno a tutte o ad alcune delle tesi da lui parimente scelte, in numero non minore di tre, in altre materie professate nella Facoltà;

b) in una o più prove pratiche, nel modo prescritto dai regolamenti speciali per ciascuna laurea.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea, e, dopo avere accertata la regolarità della iscrizione di lui, la trasmette al preside. Ciascun Consiglio di Facoltà, conformandosi alle norme dei regolamenti speciali, determina le modalità per comunicare le dissertazioni ai commissari. Tali dissertazioni dovranno essere conservate nello archivio della segreteria, tranne le tavole illustrative, che potranno esser restituite provvisoriamente al candidato, qualora intenda pubblicarle.

Art. 39.

Ogni Commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri. Compreso il preside della Facoltà, che ne ha la presidenza, sei dei componenti la Commissione sono scelti dalla Facoltà tra i professori ordinari e straordinari della Facoltà stessa; gli altri quattro sono scelti fra i professori emeriti ed onorari, tra i dottori aggregati ed i liberi docenti, con preferenza per quelli che abbiano esercitato l'insegnamento nell'anno scolastico, ed anche tra altre persone estranee alla Facoltà, da nominarsi dal rettore sulla proposta della Facoltà stessa.

Dei sei rappresentanti della Facoltà, uno può essere anche incaricato, quando l'insegnamento della disciplina, cui la dissertazione si riferisce, è tenuto da un incaricato.

In mancanza del preside la Commissione è presieduta dal professore più anziano.

Nella formazione della Commissione la Facoltà terrà conto della materia cui appartiene la dissertazione scritta.

Quando il numero dei laureandi sia considerevole possono aversi contemporaneamente più Commissioni.

Art. 40.

Terminata la disputa ed esaurite le prove pratiche, di cui all'art. 38 la Commissione procede alla votazione, secondo le norme prescritte dall'art. 42.

Art. 41.

Gli uditori possono chiedere di sostenere esami speciali sulle materie ai cui corsi si siano inscritti.

L'esame vien sostenuto innanzi al solo professore della materia, che a tal uopo dispone di dieci punti.

Art. 42.

Tutti gli esami, sia degli studenti, sia degli uditori, sono pubblici.

Ogni Commissione delibera in segreto a voto orale, prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode, che deve essere approvata all'unanimità.

Art. 43.

I diplomi di laurea e di ogni altro grado o titolo accademico sono rilasciati dal rettore in nome del Re, e portano anche la firma del preside della Facoltà o del direttore della scuola, e quella del direttore di segreteria.

I diplomi non contengono indicazioni dei voti conseguiti; ma quando al candidato sia stata concessa la lode, se ne fa in essi speciale menzione.

Insieme col diploma di laurea è rilasciato, a richiesta, un certificato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti e dei relativi punti riportati durante l'intero corso universitario.

CAPO IV.

Delle tasse, delle propine di esame e delle quote d'iscrizione.

Art. 44.

Le tasse universitarie stabilite con la legge 28 maggio 1903, n. 224, si distinguono in:

1° tassa di immatricolazione;

2° tassa di iscrizione annuale;

3° soprattassa annuale per gli esami speciali;

4° soprattassa per gli esami di laurea e di diploma;

5° tassa di diploma;

6° tassa pel corso biennale delle scuole di magistero presso le Facoltà di filosofia e lettere e di scienze matematiche, fisiche e naturali;

7° soprattassa per gli esami di diploma nelle scuole anzidette di magistero.

L'ammontare di ciascuna è stabilito dall'annessa tabella.

Art. 45.

I Consigli di Facoltà possono stabilire contributi speciali di laboratorio, su proposta dei singoli direttori dei laboratori stessi.

Tali contributi devono essere approvati dal ministro, sentito il Consiglio superiore, e sono versati all'economato, il quale deve rendere conto del loro impiego al rettore, al termine di ogni anno scolastico.

Art. 46.

La tassa d'immatricolazione, quella d'iscrizione annuale, quella di diploma e quella biennale della scuola di magistero, si pagano all'ufficio demaniale incaricato della riscossione. Le soprattasse si pagano all'economato dell'Università.

La tassa d'iscrizione annuale è ripartita in due rate uguali: la seconda rata deve essere pagata non più tardi del 30 aprile, e la corrispondente ricevuta deve essere consegnata alla segreteria dell'Università.

La ricevuta della tassa di diploma deve presentarsi alla segreteria per ottenere il diploma; e prima della presentazione della ricevuta, la segreteria non può rilasciare alcun certificato relativo all'esame di diploma.

La soprattassa annuale per gli esami speciali vale pel solo anno scolastico nel quale fu pagata.

Art. 47.

L'uditore paga, per ogni corso a cui si iscrive, una tassa uguale al doppio della quota d'iscrizione, che, secondo l'art. 63 è dovuta ai privati insegnanti.

Se l'uditore vuole sostenere esame sopra alcuno dei corsi seguiti nell'anno, paga la somma occorrente per le propine al professore.

Art. 48.

I laureati che intendono ottenere una nuova laurea debbono pagare, oltre le tasse di iscrizione e le soprattasse per gli anni di corso che dovranno seguire e quelle di diploma, anche una nuova tassa di immatricolazione.

Art. 49.

Chi abbandona per qualsiasi motivo lo studio non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 50.

Lo studente o uditore, che non sia in regola col pagamento delle tasse, non può essere ammesso agli esami; nè gli può essere rilasciato dall'autorità universitaria alcun certificato riferibile a quell'anno scolastico. Inoltre egli non può essere iscritto ai corsi dell'anno successivo.

Art. 51.

Gli studenti, che si siano segnalati per il profittto negli studi comprovato dal risultato degli esami, qualora versino in condizioni economiche disagiate, possono ottenere dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse e soprattasse universitarie, nei casi e sotto le condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 52.

Allo studente di disagiata condizione domestica che, nell'insieme delle prove pel conseguimento del titolo didattico di ammissione all'Università, abbia riportato in complesso nove decimi dei punti, può essere accordata la dispensa totale dalla tassa d'immatricolazione, dalla tassa d'iscrizione e dalla soprattassa di esame per il primo anno.

Può essergli accordata la dispensa da metà delle dette tasse e soprattasse, quando nell'insieme delle prove anzidette abbia riportato in complesso otto decimi dei punti.

Allo studente che abbia conseguito la licenza di onore, può essere accordata la dispensa totale dalle dette tasse e soprattasse.

Lo studente, che abbia conseguito il titolo didattico di ammissione alla Università con dispensa totale o parziale dagli esami, deve provare di avere ottenuto la media anzidetta di nove decimi o di otto decimi nell'insieme delle classificazioni che tengono luogo di esame, o nell'insieme delle classificazioni e degli esami dati per poter aspirare alla dispensa di cui sopra.

Art. 53.

I laureati o diplomati, che si inscrivono pel conseguimento di una nuova laurea o di un nuovo diploma, potranno ottenere la dispensa dalla tassa di immatricolazione, e da quella di iscrizione e dalla soprattassa di esame per l'anno di corso al quale si iscrivono, quando, oltre alla disagiata condizione domestica, provino di aver ottenuto, nel complesso dell'esame di laurea o di diploma e di tutti gli esami speciali obbligatorî dell'ultimo biennio del corso da essi seguito, la media di nove o di otto decimi, secondo che aspirino alla dispensa totale o parziale.

Art. 54.

Negli anni scolastici successivi al primo lo studente può ottenere eguali dispense, quando abbia superato tutti gli esami speciali sulle materie consigliate dalla facoltà per l'anno precedente, conseguendo in questi una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa totale, e un minimo di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla mezza dispensa.

Per quanto riguarda le materie biennali e triennali, il giovane deve sottoporsi, negli anni in cui su esse non cade esame, ad altrettante prove sulle materie stesse davanti a Commissioni da costituirsi con le norme comuni, le quali assegneranno i punti di merito su ciascuna prova.

Queste prove avranno valore unicamente agli effetti della dispensa dalle tasse per l'anno corrispondente. Gli esaminatori avranno diritto per queste prove alla propina stabilita per gli esami speciali.

Art. 55.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della soprattassa per l'esame di laurea o di diploma può concedersi allo studente che, negli esami sulle materie consigliate dalla Facoltà per l'ultimo anno di corso, abbia conseguito le votazioni che si richiedono per la dispensa totale o parziale dalle tasse negli anni di corso successivi al primo.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma può concedersi allo studente che abbia riportato i nove decimi o gli otti decimi nell'esame di laurea o di diploma.

Nelle scuole di farmacia la dispensa totale o parziale dal pagamento delle soprattasse per l'esame di laurea o di diploma può concedersi in base al risultato di una prova da farsi innanzi ad una Commissione composta del professore di chimica farmaceutica, del professore di materia medica e di un provetto farmacista, come membro estraneo, nella quale prova lo studente consegua i nove decimi o gli otto decimi.

Nelle Facoltà e negli anni in cui è obbligatorio l'esame di licenza il risultato di questo deve computarsi insieme col risultato degli esami speciali di quell'anno per il calcolo della media e del minimo dei punti richiesti per la dispensa.

Art. 56.

Per gli iscritti alle scuole di magistero la dispensa totale o parziale dalle tasse e soprattasse può concedersi con le stesse regole che si seguono per le tasse d'iscrizione degli anni posteriori al primo, tenendo conto dei voti conseguiti nell'esame di laurea e in quelli universitari del biennio di magistero.

Art. 57.

La dispensa delle tasse e soprattasse non può concedersi allo studente al quale nel corso dell'anno sia stata inflitta una pena disciplinare universitaria, o che, essendosi presentato ad un esame, sia stato riprovato o siasi ritirato.

Art. 58.

La domanda di dispensa dal pagamento totale o parziale delle tasse e soprattasse del primo anno deve presentarsi al rettore insieme con la domanda d'immatricolazione.

Per gli anni successivi al primo, tali domande devono essere presentate al rettore un mese prima che scada il termine del pagamento delle tasse corrispondenti.

Quelle per la dispensa totale o parziale dal pagamento della soprattassa per l'esame di laurea o di diploma devono essere presentate dopo superati gli esami speciali dell'ultimo anno, e quelle per la dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma dopo superato l'esame relativo.

Art. 59.

Alla domanda di dispensa totale o parziale lo studente deve unire un attestato della Giunta del Comune, in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'agente delle imposte, che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condizioni disagiate di essa.

Il certificato della Giunta municipale dovrà constare di precise e categoriche risposte a domande formulate dal Consiglio accademico: le segreterie universitarie rilasceranno gratuitamente i relativi moduli. La Giunta municipale aggiungerà nel certificato tutte quelle maggiori notizie, anche se non richieste specificatamente nel modulo, che possono essere atte a far valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia del richiedente.

Art. 60.

Il Consiglio accademico, presi in esame i documenti, può ri-

chiedere, ove lo creda necessario, ulteriori informazioni e decide sulla domanda, tenendo conto anche del numero dei figli che la famiglia fa contemporaneamente istruire in istituti governativi o pareggiati nei quali si paghino tasse scolastiche.

Gli atti delle dispense concedute debbono essere rimessi al Ministero entro il mese di febbraio.

Art. 61.

Coloro che in seguito a studi fatti all'estero o in istituti governativi non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, e in base a prescrizioni di regolamenti, ottengono la iscrizione ad una Facoltà o scuola, sia al primo anno di corso, sia ad uno degli anni successivi, devono pagare la tassa d'immatricolazione e quella dell'anno di corso al quale si inscrivono, e non possono aspirare a dispensa dalle tasse e soprattasse che per gli anni seguenti.

Art. 62.

Per coloro che fanno passaggio da una ad altra Facoltà o scuola le tasse d'iscrizione pagate per la prima nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dell'anno al quale si inscrivono nella seconda, quando il passaggio abbia luogo non oltre il mese di gennaio, salvo a pagare la differenza quando le tasse per la seconda siano maggiori. Anche per la tassa d'immatricolazione deve pagarsi la differenza, se essa è maggiore nella Facoltà o scuola alla quale lo studente fa passaggio.

In nessun caso è ammessa la restituzione della differenza delle tasse pagate, quando queste siano minori nella Facoltà o scuola a cui si fa passaggio.

Art. 63.

Per ciascuno studente o uditore inscritto ad un corso libero tenuto così da insegnanti ufficiali, come da privati docenti, è corrisposta all'insegnante una quota equivalente a lire quattro per ogni ora settimanale di lezione, se trattasi di corso annuale, e di lire due, se di corso semestrale.

Agli effetti del pagamento delle quote or mentovate non sono valide:

a) le iscrizioni ai corsi liberi, che vengano prese oltre il limite fissato dall'art. 24;

b) le iscrizioni a corsi tenuti da assistenti ed aiuti su materie, che fossero parte del corso che deve essere tenuto dal professore ufficiale, alla dipendenza del quale si trovano.

Art. 64.

Ogni abilitazione alla libera docenza conferisce il diritto di tenere un solo corso sulla materia per cui fu conseguita.

Non è permesso ripetere a titolo privato, in tutto o in parte, l'insegnamento che si professa a titolo pubblico.

Il professore ordinario o straordinario non potrà dare, oltre il proprio, più di due insegnamenti, da scegliersi tra le materie indicate all'art. 93 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Se il professore avrà un incarico, non potrà dare che un solo corso libero.

Il semplice incaricato può aggiungere un solo corso libero su altra materia a cui sia abilitato come privato insegnante.

I dottori aggregati e coloro che hanno conseguito più abilitazioni alla libera docenza, non possono tener più di due corsi liberi.

Art. 65.

Ciascuna Facoltà determina, formando appositi elenchi, i corsi liberi attinenti ad altre Facoltà o scuole a cui gli studenti possono iscriversi.

Contro questa deliberazione è ammesso ricorso al ministro, che deciderà, udita la Giunta del Consiglio superiore.

Art. 66.

La liquidazione delle quote d'iscrizione da pagarsi agl'insegnanti a titolo privato, si eseguisce dalla segreteria universitaria alla fine dell'anno scolastico, sulla base delle iscrizioni prese dagli studenti e uditori e riscontrate regolari a termini degli articoli 18 e 20.

Le iscrizioni ai corsi privati, prese dopo il termine per la restituzione dei libretti, fissato dall'art. 22 del presente regolamento, non hanno alcun valore.

Art. 67.

Il pagamento è fatto dalla Cassa universitaria coi fondi, che in seguito ad analoga richiesta vengono somministrati dall'amministrazione finanziaria. Il rettore, udito il Consiglio accademico, ne detrae, ove ne sia il caso, quella parte, che, proporzionalmente, risponde alle lezioni, che il privato insegnante non abbia effettivamente impartito senza giustificato motivo.

Art. 68.

Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda alla segreteria universitaria, si paga a titolo di indennità lira una e mezza, non compreso il costo della carta bollata o della corrispondente marca.

Per i diplomi di laurea e le patenti, che si conferiscono a termine di qualsiasi corso universitario, devono pagarsi per lo stesso titolo lire due e mezza. Nelle Università nelle quali si dà il diploma in pergamena, lo studente deve inoltre pagare separatamente il prezzo di questa, che non può superare lire cinque.

È abolito ogni altro diritto.

I proventi dei diritti di segreteria sono versati nella tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 43 della legge di contabilità, e vengono iscritti nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo.

Art. 69.

Le somme versate per soprattassa d'esame costituiscono in ciascuna Università un fondo unico, destinato al pagamento delle propine dovute agli esaminatori.

A ciascun commissario per gli esami di laurea, si dà una quota tripla di quella che compete per gli esami speciali.

Le propine sono pagate subito che la segreteria ne abbia fatta la liquidazione sulla base dei verbali degli esami.

Tale liquidazione deve farsi alla chiusura della seconda sessione. Il rettore però può autorizzare pagamenti in conto.

Delle soprattasse d'esame e della loro erogazione in propine è tenuto un conto a parte, che nel gennaio d'ogni anno viene rimesso al Ministero.

CAPO V.

Borse di perfezionamento negli studi e per viaggi d'istruzione.

Art. 70.

Ogni anno scolastico sarà aperto un concorso tra i giovani laureati nelle diverse Università e negli istituti d'istruzione superiore dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, per un sussidio inteso a metterli in grado di perfezionarsi negli studi presso un'Università nazionale o straniera, o compire un viaggio d'istruzione.

Il numero dei sussidi e la somma da erogare in essi, così per l'interno come per l'estero, saranno fissati dal ministro anno per anno.

Il Consiglio superiore, nella sua adunanza plenaria d'ottobre o novembre, designerà le discipline, alle quali, a parità di merito, dovrà darsi la preferenza nel prossimo concorso agli assegni per studî di perfezionamento all'estero e all'interno o per viaggi di istruzione.

Le discipline stesse verranno indicate nell'avviso di concorso.

Art. 71.

Ai posti di sussidio, tanto all'interno quanto all'estero, non potrà concorrere chi abbia conseguito la laurea da più di quattro anni. Tuttavia potrà concorrere, anche nel quinto anno, chi nel concorso dell'anno precedente sia stato dichiarato eleggibile con almeno otto decimi dei punti di cui dispone la Commissione.

Art. 72.

Il concorso si farà mediante la presentazione, per parte dei concorrenti, di memorie originali e di titoli conseguiti negli studî. Sono ammessi lavori manoscritti.

Per i sussidî all'estero, la domanda, le memorie ed i titoli do-

vranno essere mandati non più tardi del mese di aprile, e per quelli all'interno non più tardi della metà di agosto.

Art. 73.

I titoli e le memorie saranno giudicati da Commissioni nominate dal ministro, su proposta della Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Le relazioni delle singole Commissioni saranno dal ministro trasmesse alla Giunta predetta, la quale, tenendo conto dei giudizi emessi dalle Commissioni sopra ciascuno dei concorrenti, e della loro graduatoria, designerà al ministro coloro ai quali debbono conferirsi gli assegni e la sede più adatta ai loro studi.

Chi lascia decorrere l'anno scolastico senza recarsi al luogo prescelto decade dal suo diritto.

Per i posti di perfezionamento si deve far constare ogni bimestre, al Ministero, della frequenza alla Facoltà, presso la quale si compie il perfezionamento. Analogamente, colui che abbia ottenuto sussidî per viaggi d'istruzione deve far constare, mediante opportuni certificati, delle località visitate.

In ogni caso, alla fine degli studi o del viaggio, il giovane esporrà al ministro, in un' estesa e particolareggiata relazione, i risultati conseguiti.

Art. 74.

I posti di perfezionamento all'interno dovranno assegnarsi presso una Università diversa da quella ove il giovane ha studiato, salvo ragioni speciali, la cui validità dovrà essere riconosciuta dalla Giunta del Consiglio superiore.

I posti di perfezionamento all'estero non possono in alcun caso convertirsi nè in posti all'interno, nè in sussidi di altra forma a vantaggio della medesima persona.

CAPO VI.

Del governo delle Università.

Art. 75.

Il governo delle Università appartiene, sotto la vigilanza del ministro ed in conformità delle leggi e dei regolamenti, alle seguenti autorità:

1° il rettore;

2° il Consiglio accademico;

3° i presidi di Facoltà e direttori delle scuole;

4° il Consiglio di Facoltà;

5° l'assemblea generale dei professori.

Art. 76.

Appartiene al rettore:

1° la rappresentanza dell'Università in ogni occasione di solennità pubblica;

2° il conferimento, a nome del Re, dei diplomi di laurea e di ogni altro grado o titolo accademico;

3° la notificazione a chi spetta, di tutte le deliberazioni prese dal Consiglio accademico, dai Consigli di Facoltà, dall'assemblea generale dei professori o da lui stesso, nei termini delle rispettive competenze, e la comunicazione delle risoluzioni del ministro a quelli cui concernono.

Le deliberazioni ed i pareri del Consiglio accademico, dei presidi, dei direttori delle scuole e dei Consigli delle Facoltà e scuole sono dal rettore comunicate al ministro testualmente e per intero, non per sunto nè per estratto;

4° la cura dell'osservanza del regolamento universitario;

5° l'amministrazione ed il governo dell'Università, e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio accademico, mediante la segreteria e gli altri uffici posti per questo fine alla dipendenza immediata di lui;

6° la ispezione della biblioteca e di tutti gli stabilimenti della Università;

7° l'esercizio della autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sugli impiegati, nei termini e nei modi indicati dal regolamento;

8° la nomina e il licenziamento degli inservienti e custodi dell'Università, e degli inservienti e custodi dei singoli Istituti, musei, gabinetti e collezioni, sulle proposte dei rispettivi direttori.

9° la presidenza delle riunioni del Consiglio accademico e dell'assemblea generale dei professori;

10° la compilazione della relazione annuale al ministro sull'andamento generale dell'Università;

11° l'accordare permessi di assenza ai professori nei termini dell'art. 95 e per la durata di 15 giorni agli impiegati della segreteria e a quelli dagli stabilimenti scientifici, sentiti i direttori di questi.

Art. 77.

Il Consiglio accademico si compone:

1° del rettore *pro tempore*, che lo presiede;

2° del rettore ultimamente uscito di carica;

3° dei presidi delle Facoltà;

4° dei presidi ultimamente usciti di ufficio;

5° del direttore della scuola di farmacia; e parimente di quelli delle scuole di applicazione per gli ingegneri, di medicina veterinaria ed agraria, quando queste scuole formino parte integrale della Università, e, per l'Università di Pisa, del direttore della scuola normale superiore.

Ha ufficio di segretario il professore più giovane fra i presenti alle adunanze.

Art. 78.

Il Consiglio accademico:

1° riceverà notizie della nomina degl' inservienti e custodi della Università fatta dal rettore;

2° assegnerà, quando le tavole di fondazione non dispongano altrimenti, sulla proposta della Facoltà o scuola, o dei Municipi o delle Provincie, o dei fondatori, o d'altri enti morali o privati, le pensioni e i premi agli studenti;

3° accompagnerà con sue osservazioni al ministro le proposte di mutazioni o aggiunte nell'ordinamento scolastico e disciplinare, o nel materiale dell' Università, fatte dalle Facoltà, dalle scuole, o dall'assemblea generale dei professori;

4° designerà, sulla proposta delle Facoltà rispettive, gli studenti segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta, e proporrà, ove occorra, i sussidi che, sui fondi universitari o sul bilancio dello Stato, si potessero loro accordare;

5° esaminerà e concorderà sulla proposta delle Facoltà e delle scuole speciali, l'orario generale dell'Università;

6° eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

7° delibererà sulle domande di dispensa dalle tasse;

8° esaminerà le deliberazioni delle Facoltà o scuole che il rettore reputi opportuno di sottoporgli a termini dell' art. 14 di questo regolamento;

9° manifesterà il suo parere intorno a tutti gli argomenti sui quali ne sia richiesto dal rettore o dal ministro;

10° delibererà sui proventi assegnati all' Università in base all'art. 4 della legge 28 maggio 1903, n. 224.

Art. 79.

Il preside della Facoltà:

1° rappresenterà la Facoltà nelle occasioni di solennità pubbliche, e ne presiederà il Consiglio;

2° notificherà le deliberazioni della Facoltà al rettore e le deliberazioni o comunicazioni di questo alla Facoltà;

3° vigilerà la disciplina scolastica nella Facoltà a cui presiede e curerà l'osservanza del regolamento;

4° eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della sua competenza;

5° scriverà, appena finito l'anno scolastico, una relazione al rettore sull'andamento degli studi nella Facoltà durante l'anno, sul risultamento degli esami, sul profitto dei giovani, e sopra ogni altro particolare che valga a dimostrare l'efficacia degli ordinamenti vigenti, o l'opportunità di modificarli;

6° sottoscriverà gli attestati di promozione ed i diplomi di grado.

Art. 80.

Il Consiglio di Facoltà:

1° formulerà e suggerirà agli studenti, mediante un annuale manifesto pubblico, l'ordine degli studi durante il corso, così delle discipline insegnate in essa, come di quelle che possano a loro scelta seguire presso altre Facoltà;

2° raccoglierà dai professori e dagli incaricati i programmi dell'insegnamento per il corso, li coordinerà tra loro e avvertirà a riempire le lacune che vi apparissero, ed esigerà soprattutto che quelli delle discipline d'importanza eminentemente professionale comprendano tutta la materia indicata dal titolo della cattedra; stabilirà l'orario delle lezioni, avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento risponda all'importanza della materia e la mente dei giovani non resti troppo affaticata, e questi abbiano modo di seguire anche corsi di altre Facoltà che potessero loro tornare utili;

3° proporrà quegli insegnamenti, i quali, benchè non compresi nella pianta organica della Facoltà, pure riconoscesse necessaria alla completa istruzione dei giovani. In questo caso la Facoltà alla proposta dell'insegnamento nuovo potrà unire quella della persona degna di darlo, secondo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti;

4° proporrà al ministro le persone da incaricarsi di insegnamenti obbligatori che fossero vacanti, ed esprimerà i suoi voti sul modo di provvedervi definitivamente;

5° proporrà al Consiglio accademico le mutazioni o riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e disciplinare, e gli trasmetterà le aggiute occorrenti nel materiale degli stabilimenti appartenenti alla Facoltà, proposte dai rispettivi direttori;

6° eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

7° farà la proposta della terna per la nomina del preside. La votazione sarà fatta a schede segrete;

8° farà la proposta dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie e della promozione dei professori straordinari stabili.

Alle adunanze del Consiglio di Facoltà partecipano normalmente: professori ordinari e straordinari stabili. I professori straordinari non ancora dichiarati stabili parteciperanno alle adunanze per gli oggetti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Delle adunanze per gli oggetti indicati ai numeri 1 e 2 del presente articolo, sono chiamati a far parte anche i professori incaricati e i rappresentanti dei liberi docenti, eletti secondo le norme dell'art. 140; e di quelle per gli oggetti indicati ai numeri 5 e 6, tutti gli insegnanti ufficiali ed anche i dottori aggregati.

Il professore ufficiale più giovane fa ufficio di segretario delle adunanze del Consiglio di Facoltà.

Art. 81.

L'assemblea generale dei professori si comporrà di tutti i professori ordinari e straordinari e sarà convocata:

1° per deliberare dietro ordine del ministro sopra qualche riforma dell'ordinamento scolastico o disciplinare;

2° per lo stesso oggetto sulla iniziativa di due professori di ciascuna delle Facoltà o scuole. La proposta della riforma sarà dal Consiglio accademico trasmessa al Ministero;

3° per far la proposta della terna per la nomina del rettore;

4° ogni qualvolta il rettore lo credesse opportuno.

La convocazione dell'assemblea dei professori sarà fatta dal rettore.

Per l'oggetto di cui al numero 3, salvo le disposizioni di leggi speciali, sono invitati all'assemblea generale dei professori anche due delegati eletti nel loro seno dai rappresentanti dei liberi docenti delle varie Facoltà o scuole, di cui è detto nell'articolo precedente.

L'ufficio di segretario è esercitato dal più giovane dei professori ordinari o straordinari intervenuti.

Art. 82.

Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico, dei Consigli di Facoltà o scuola e dell'assemblea generale è necessario:

1° che siano convocati per iscritto tre giorni avanti all'adunanza, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi;

2° che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati. Nel computo per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che avranno giustificata la loro assenza.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza e valide le deliberazioni, purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre.

Art. 83.

Salvo le disposizioni di legge speciali, il rettore è nominato dal Re, ogni anno, fra i professori ordinari sopra una terna proposta dalla assemblea generale dei professori.

Il suo ufficio è incompatibile con quello di preside, eccetto nelle Università in cui esista una sola Facoltà, nel quale caso i due uffici sono cumulati in una sola persona.

Il preside, salvo le disposizioni di leggi speciali, è nominato dal Re fra i professori ordinari ed emeriti sopra una terna proposta dal Consiglio di Facoltà.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento il rettore è supplito dal preside più anziano ed in mancanza di presidi, dal professore ordinario più anziano. Il preside, in caso di assenza o d'impedimento, è supplito dal professore ordinario più anziano.

A parità di voti entrano nelle terne gli anziani.

Art. 84.

Il Consiglio accademico sarà convocato dal rettore e quello della Facoltà dal preside ogni due mesi ordinariamente, e straordinariamente sempre che occorra.

Il Consiglio di Facoltà dovrà essere convocato in via straordinaria anche quando cinque professori ne facciano richiesta motivata.

Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari della Facoltà dovranno essere fatte a tempo, perchè prima dell'apertura dei corsi gli studenti trovino affissi all'albo di questa:

1° il calendario generale dell'Università;

2° l'orario di ciascuna Facoltà, colla notizia dei suoi insegnamenti;

3° il manifesto degli studi di che all'art. 80, n. 1.

Capo VII.

Della disciplina nelle scuole universitarie.

Art. 85.

La giurisdizione disciplinare spetta, secondo i casi, al rettore, alle Facoltà ed al Consiglio accademico, e non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone l'Università.

Art. 86.

Le pene che le autorità universitarie possono pronunciare, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1° l'ammonizione;

2° l'interdizione temporaria da uno o più corsi;

3° la sospensione dagli esami;

4° l'esclusione temporanea dall'Università.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal rettore in presenza del preside con le norme stabilite dall'art. 161 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

I motivi pei quali venne fatta l'ammonizione saranno comunicati ai parenti o al tutore dello studente.

L'applicazione della pena di secondo grado spetta al rettore, sentito il Consiglio accademico; quella delle pene di terzo o quarto grado viene fatta dalla Facoltà, con voto palese ed a semplice maggioranza di voti.

Quando si tratti di disordini che riguardino tutta l'Università, le pene di terzo o quarto grado saranno applicate dal Consiglio accademico a maggioranza di voti.

Il Consiglio accademico o la Facoltà, convocati a tale scopo, sentono la lettura dell'atto di accusa e dei documenti comunicati o trasmessi dal rettore, e votano per il grado di pena.

Delle pene disciplinari di terzo o quarto grado verrà mandata comunicazione a tutte le Facoltà del Regno.

La pena della interdizione temporaria da uno o più corsi, inflitta dal rettore, sentito il Consiglio accademico, quando si estenda oltre il periodo di tre mesi, annulla l'iscrizione dello studente a tali corsi.

Art. 87.

Lo studente potrà dal giudizio dell'autorità universitaria, nel caso gli sia applicata la pena della sospensione o dell'esclusione temporanea dall'Università, appellare al ministro.

Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Sarà rifiutata in qualunque Università dello Stato la inscrizione a coloro che si troveranno sotto il peso della seconda, terza o quarta delle anzidette pene.

Art. 88.

Quando in un corso succedano disordini che impediscano di far lezione, il rettore, in seguito a domanda del professore, dichiara chiuso il corso per tutti coloro che non vi siano regolarmente inscritti.

Nel caso che i disordini si ripetano, il rettore ordina la sospensione del corso. Il ministro giudicherà quanto la chiusura debba continuare, e se sia il caso di sospendere gli esami per la fine dell'anno scolastico.

In caso di gravi disordini, il rettore potrà d'urgenza chiudere l'Università, o sospendere tutti o alcuni corsi di quella Facoltà, ove i disordini si sono manifestati.

Sarà obbligo del rettore e del Consiglio accademico di accordarsi coll'autorità politica per ristabilire l'ordine turbato ogni qual volta gli altri mezzi non valgano prontamente a ristabilirlo.

Quando la sospensione dei corsi singoli o dei corsi complessivi di intere Facoltà o scuole viene determinata da disordini, i termini di chiusura delle lezioni e del cominciamento della prima sessione d'esami vengono di diritto prorogati per un periodo di tempo uguale a quello della sospensione medesima.

Art. 89.

L'insegnante ufficiale o privato si accerterà della diligenza dello studente nel modo che crederà migliore.

Avrà poi diritto e dovere di assicurarsi possibilmente del profitto con esercizi e con interrogazioni agli studenti stessi, nella misura e nel modo che crederà migliore.

Art. 90.

Lo studente che per ragioni di salute o di famiglia debba assentarsi, dovrà domandarne il permesso al rettore.

Questi, dove giudichi buoni i motivi, dato il permesso, avviserà i professori dei corsi ai quali lo studente è iscritto.

Art. 91.

Gli studenti non potranno tenere adunanze nel recinto dell'Università e degli stabilimenti universitari.

CAPO VIII.

Dell'insegnamento.

Art. 92.

Sono insegnamenti costitutivi di una Facoltà o scuola quelli indicati nel regolamento di essa. Quando un insegnamento costitutivo conti un eccessivo numero di alunni potrà istituirsi un secondo corso ufficiale per l'insegnamento stesso.

Del pari, quando un insegnamento costitutivo sia comune a diverse Facoltà o scuole, in guisa che debba prefiggersi scopi diversi, ovvero quando la materia d'insegnamento sia tale che possa scindersi in due distinti corpi di dottrina, il corso ufficiale potrà essere diviso.

Il nuovo corso, a tenore dell'art. 91 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sarà di regola tenuto da un professore straordinario.

In tutti i corsi summentovati il provvedimento sarà preso, sempre nei limiti delle disponibilità del bilancio, su proposta della Facoltà o della scuola ed udito il parere del Consiglio superiore.

Le stesse formalità devranno osservarsi per quei corsi complementari, che si reputi opportuno istituire a sussidio od integrazione delle materie obbligatorie.

Le Facoltà di scienze potranno avere solo una parte degli insegnamenti costitutivi, ma in tal caso non conferiranno altri gradi se non quelli a cui bastino gli insegnamenti che di fatto vi si fanno.

CAPO IX.

Dei diritti e dei doveri degli insegnanti ufficiali e privati.

Art. 93.

L'insegnante ufficiale ordinario o straordinario o incaricato avrà l'obbligo di impiegare tanto tempo nel suo insegnamento, e di dargli tante ore per settimana, quanto l'indole e l'estensione di quello richiedono.

Il giudizio suo in questo rispetto sarà sottoposto alla decisione della Facoltà cui appartiene; in caso di dissenso fra il professore e la Facoltà, deciderà il ministro.

Art. 94.

Il professore ufficiale sarà tenuto di fare le sue lezioni e conferenze alle ore stabilite nell'orario, d'intervenire alle riunioni del Consiglio accademico ove ne sia membro, e del Consiglio di Facoltà, di prendere parte alle Commissioni esaminatrici, alle quali è chiamato dal regolamento della sua Facoltà, ed alle Commissioni dei concorsi a cui fosse nominato dal ministro. Egli non potrà esimersi da questi obblighi per ragione di altre sue occupazioni, nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli studenti.

Se durante l'anno gli convenisse di mutar l'ora assegnata alla sua lezione dovrà chiederne licenza al rettore, per mezzo del preside della Facoltà.

Quando per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non potesse fare lezione, dovrà mandare avviso al rettore dell'Università a tempo perchè gli studenti ne siano avvertiti

Quando la malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi, ne darà avviso al rettore che, sentito il Consiglio della Facoltà, o gli darà un supplente di proprio moto o domanderà al ministro di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore possa essere di maggiore o minore durata.

Per gli insegnamenti, cui sono annessi istituti sperimentali, cliniche o laboratori, i professori saranno sostituiti nelle loro assenze da uno o due aiuti o assistenti addetti alla cattedra, in seguito a delegazione degli stessi professori, secondo l'indole e l'estensione della materia d'insegnamento.

In ogni caso, durante l'assenza del direttore, la direzione temporanea dell'istituto sperimentale, della clinica o del laboratorio sarà affidata a quello fra gli aiuti od assistenti, che verrà designato dal direttore, sotto la propria responsabilità.

Art. 95.

Il rettore non potrà concedere ai professori permessi d'assenza per più di dodici giorni; se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al ministro.

Art. 96.

L'insegnamento del professore ufficiale prenderà la doppia forma di lezioni e di conferenze cogli studenti. Egli potrà fare le conferenze in ore diverse dalle lezioni, ovvero occupare, nel conferire con gli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Le lezioni degli insegnanti ufficiali dovranno essere pubbliche, salvo gli esercizi pratici e le dimostrazioni sperimentali, che essi potranno limitare ai soli iscritti ai loro corsi.

Art. 97.

Ciascun professore avrà cura di scrivere sopra un libretto particolare le serie degli argomenti che esso va mano mano svolgendo nelle sue lezioni e conferenze.

Gl'insegnanti a titolo privato, o diano le lezioni in una sala dell'Università o abbiano ottenuto dal rettore di darle altrove, terranno lo stesso modo dei professori ufficiali.

Questi libretti saranno consegnati alla fine d'anno al rettore, insieme col resoconto sommario delle lezioni fatte.

Art. 98.

Il rettore potrà accordare a qualche persona, non avente qualità di professore ufficiale o d'insegnante privato, il permesso di tenere letture scientifiche nel recinto dell'Università, a patto che ciò sia senza danno o incomodo dei professori ufficiali o degl'insegnanti privati, e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti

Il permesso sarà dato con molta cautela e potrà essere revocato dal rettore.

Art. 99.

I professori di qualunque Facoltà, ciascuno da sè, o riuniti in più, i quali non appartengano ad alcuna scuola di magistero, potranno istituirne una per la propria disciplina, o rilasciare ai propri studenti uno speciale attestato degli studi fatti e del profitto.

Però tali studi e tali esercizi dovranno essere fatti senza recare verun impedimento al regolare andamento degli studi delle Facoltà o delle scuole di magistero.

CAPO X.

Degli insegnanti ufficiali e del personale assistente.

Art. 100.

Gl'insegnanti a titolo ufficiale sono ordinari, straordinari, incaricati.

Alle cattedre di professore ordinario si provvede per concorso, per promozione o mediante trasferimento. In quest'ultimo caso si osserveranno le norme stabilite dall'art. 103 del presente regolamento, salvo che si tratti di persona, a cui possa essere applicato l'art. 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, o il corrispondente art. 20 della legge 16 febbraio 1861, n. 82.

Alle cattedre di professore straordinario si provvede per concorso oppure mediante trasferimento, osservando le norme stabilite dall'art. 103 succitato. Tuttavia, quando si voglia provvedere ad un posto di straordinario di una scuola di applicazione per gl'ingegneri, o in Istituti tecnici superiori, potrà essere titolo sufficiente per la nomina, anche indipendentemente da un concorso, la singolare perizia dimostrata dal candidato con lavori compiuti o con uffici tenuti in relazione a quella speciale materia.

Agli incarichi si provvede a norma degli articoli 141 e seguenti del presente regolamento.

Art. 101.

Per l'esercizio della Facoltà di cui all'art. 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e dell'art. 20 della legge 16 febbraio 1861, n. 82, il ministro dovrà sempre udire il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 102.

Della Facoltà di cui al comma 2° dell'art. 1 della legge 12 giugno 1904, n. 253, si farà uso solo quando si tratti di materia in cui la parte pratica dell'insegnamento sia prevalente, e vi sia proposta motivata del Consiglio dei professori della Scuola o dell'Istituto, sulla quale sarà sentito il parere del Consiglio superiore. Inoltre, quando il ministro lo reputi opportuno sarà promosso anche il giudizio di una Commissione speciale all'uopo nominata dal ministro stesso, nelle forme stabilite dall'art. 107.

Art. 103.

Il trasferimento d'un professore ordinario e straordinario può aver luogo soltanto quando si abbia per esso il parere favorevole della maggioranza assoluta di professori ordinari, che appartengono alla Facoltà o scuola in cui è vacante la cattedra, e non meno di due terzi dei presenti alla relativa adunanza.

Nessun trasferimento può essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra a cui si deve provvedere.

Qualora non si faccia luogo, per qualunque motivo, al trasferimento proposto a norma della prima parte del presente articolo, sarà interrogata la Facoltà o la scuola per gli ulteriori provvedimenti che creda proporre.

Art. 104.

Il passaggio a cattedra diversa non può essere accordato se non per materie affini, ed in questo caso la relativa deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola dev'essere motivata; e sulla proposta deve essere udito il parere del Consiglio superiore.

Art. 105.

I concorsi alle cattedre vacanti nelle R. Università e nei RR. Istituti superiori universitari sono banditi dal ministro.

L'avviso di concorso si pubblica per tre volte a brevi intervalli nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed è affisso all'albo di tutte le Università e di tutti gli Istituti superiori universitari.

Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in quattro mesi almeno dalla data della prima pubblicazione.

Art. 106.

Chi vuol prendere parte al concorso deve far pervenire al Ministero la sua domanda, accompagnata da notizie sulla propria operosità scientifica, con l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni che presenta.

Delle pubblicazioni saranno presentate possibilmente cinque copie. Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso. Per le cattedre di letteratura latina e greca, almeno una memoria deve essere scritta in latino. Potranno eventualmente essere presentate, in luogo di memorie o pubblicazioni, secondo la natura della cattedra, cui occorre provvedere, raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

Le notizie sulla propria operosità scientifica, ed eventualmente didattica, debbono essere presentate in cinque esemplari, e l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Non sono titoli validi le nuove pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, debbono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del bando del concorso.

Art. 107.

Il concorso vien giudicato da una Commissione di cinque membri nominata dal ministro colle seguenti norme:

Il ministro invita le Facoltà o scuole del Regno, a cui normalmente appartiene la cattedra posta a concorso, a radunarsi perchè ciascun professore ordinario e straordinario stabile proponga in una scheda quattro nomi, scelti fra i professori che insegnano o abbiano insegnato la stessa disciplina in una Università o Istituto superiore universitario, o tra i cultori della materia che siano venuti in alta e meritata fama; ed in un'altra scheda un nome scelto fra i professori o cultori di materie affini a quella per cui si bandisce il concorso. Le schede che portano un numero maggiore di nomi saranno valide soltanto per i primi quattro segnati nella prima scheda e per il primo nella seconda. Non possono esser designati a far parte delle Commissioni i componenti il Consiglio superiore, che si trovano in ufficio al tempo in cui scade il termine del concorso.

I professori lontani dalla loro sede possono votare nelle Facoltà o scuole della città, nella quale temporaneamente si trovano.

Il voto è individuale e segreto.

Le due schede vengono chiuse in una sola busta intestata. Il preside della Facoltà o il direttore della scuola, raccolte tutte le buste contenenti le schede, le chiude in un piego, che suggellato e munito della propria firma, consegna personalmente al rettore per la trasmissione al Ministero. Per ogni scuola non annessa ad Università la trasmissione del piego al Ministero si fa dal direttore.

Lo scrutinio si fa da una Commissione nominata dal vice presidente del Consiglio superiore nel seno della Giunta del Consiglio stesso; ed i nomi vengono distribuiti in due elenchi, uno dei professori e cultori della materia, la cui cattedra è messa a concorso, l'altro di quelli di materie affini.

Sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero distinta-

mente gli otto nomi del primo elenco e i tre del secondo, che abbiano riportato maggior numero di voti.

Il ministro nomina la Commissione esaminatrice scegliendo quattro nomi fra gli otto del primo elenco ed uno fra i tre del secondo.

Art. 108.

Subito che i commissari abbiano accettata la nomina, il Ministero trasmette loro gli elenchi e le pubblicazioni dei concorrenti.

La Commissione è convocata di regola dopo un mese da tale comunicazione.

Tuttavia il ministro potrà prorogare di un altro mese la convocazione della Commissione, se almeno due membri di essa ne facciano domanda.

Quando si deve sostituire un commissario, il ministro farà la sua scelta, secondo i casi, nell'uno o nell'altro degli elenchi di cui è detto nell'articolo precedente.

Le sedute delle Commissioni hanno luogo, ordinariamente, durante le ferie universitarie.

Art. 109.

Chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti, sino al quarto grado civile incluso, non può far parte della Commissione, e qualora sia stato prescelto, deve avvertirne il ministro per la opportuna surrogazione.

Non potranno far parte della stessa Commissione, membri che siano fra loro parenti od affini nel grado suddetto.

Se da qualche concorrente sia presentata dichiarazione motivata di ricusazione di un commissario, il ministro la comunica in copia al commissario medesimo, assegnandogli un breve termine per presentare le proprie osservazioni; ed esaminate queste in rapporto ai fatti ed alle argomentazioni esposte dal concorrente, prende le sue risoluzioni.

Non sono valide le dichiarazioni di ricusazione presentate dopo che la Commissione abbia tenuta la prima adunanza.

Art. 110.

La Commissione, innanzi di intraprendere i suoi lavori, nella prima adunanza elegge nel proprio seno, per votazione segreta, il presidente ed il segretario.

Questa, come tutte le altre deliberazioni della Commissione, avranno luogo ad assoluta maggioranza di voti, e non saranno valide ove non siano presenti almeno quattro commissari, compreso il presidente.

In caso di parità, il voto del presidente ha la prevalenza.

Di tutte le operazioni il segretario redigerà verbale, che sarà firmato, seduta stante, da tutti i presenti.

Art. 111.

Ciascun commissario deve presentare il proprio giudizio da lui sottoscritto sui titoli scientifici di ogni candidato. Questi giudizi non debbono essere trascritti nel verbale dell'adunanza, ma vi sono allegati in originale e ne fanno parte integrante.

I lavori scientifici eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri non possono essere tenuti in considerazione, se non quando, nelle pubblicazioni stesse, risulti chiaramente distinta la parte spettante al candidato.

Esaminati e discussi i singoli giudizi, la Commissione decide se debbano i concorrenti, e quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale per dimostrare la loro attitudine didattica; e trattandosi di scienze dimostrative o sperimentali, se debbano compiere uno o più esercizi pratici.

Sarà dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno tali esperimenti od esercizi.

Art. 112.

L'esperimento didattico consiste in una lezione da darsi colle seguenti norme:

Nel giorno anteriore a quello fissato per la lezione tutti i componenti la Commissione propongono due o più temi, che devono strettamente riferirsi al ramo di scienza cui appartiene la cattedra messa a concorso. Il numero dei temi deve essere doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione nel giorno seguente.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui sono scritti vengono posti in un'urna al cospetto dei candidati, indi il presidente invita i concorrenti, uno per volta e nell'ordine determinato dalla sorte, ad estrarne due.

Il presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti, ed il candidato sceglie quello sul quale terrà la lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un sol giorno la prova della lezione, essi son divisi in gruppi secondo l'ordine del sorteggio, a ciascuno dei quali viene assegnato dal presidente il giorno per la prova della lezione.

Nel giorno precedente a quello stabilito per la prova, ogni candidato di ciascun gruppo estrae due temi e sceglie quello che preferisce, procedendosi in tutto colle norme sancite nei capoversi precedenti.

La lezione deve durare non meno di quaranta minuti e possono assistervi tutti gli altri candidati. Trascorso il termine il presidente ne dà avviso al candidato.

Gli esercizi pratici, quando sieno richiesti, vengono fatti nei modi e nelle forme, che la Commissione creda opportuno di determinare.

La prova della lezione è pubblica, e tali possono essere anche gli esercizi pratici ogni qualvolta la Commissione lo creda opportuno.

È data notizia al pubblico dei giorni e delle ore, in cui avranno luogo le prove, per mezzo di avviso affisso all'albo della Università o scuola, presso cui le prove stesse hanno luogo.

Art. 113.

La Commissione, venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio sui singoli concorrenti, procederà alla discussione dei titoli di ciascuno; constaterà l'esito della prova orale e di quella degli esercizi pratici; esporrà i propri apprezzamenti sulla maturità scientifica e sull'attitudine didattica di ciascuno, senza tradurli in valutazione numerica; non farà dichiarazione di eleggibilità; proporrà al più tre candidati in ordine di merito, e non mai alla pari.

Art. 114.

La dichiarazione di un candidato per desistenza dal concorso non può produrre effetti, se non quando pervenga al Ministero prima che la Commissione abbia iniziato i suoi lavori, e non può essere revocata.

Ne sarà fatta particolare menzione nel processo verbale.

Art. 115.

La Commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti coi motivi che l'hanno guidata nel formularlo.

La relazione viene firmata da tutti i componenti la Commissione. I dissenzienti sono tenuti a giustificare il loro voto mediante una relazione motivata.

Art. 116.

La relazione, con tutti i verbali ed allegati, è inviata al Consiglio superiore, che la restituisce al ministro con le proprie osservazioni.

Tale relazione sarà poscia pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero, con le osservazioni del Consiglio superiore, qualunque sia l'esito del concorso, subito che il ministro l'abbia in tutto o in parte approvata, o anche non accolta. La pubblicazione sarà fatta entro tre mesi dalla deliberazione del Consiglio superiore.

Quando il ministro deliberi in senso diverso dalle proposte del Consiglio superiore, il relativo decreto dovrà essere motivato.

Art. 117.

Il risultato del concorso è valido per l'Università e la cattedra per cui fu bandito.

Tuttavia esso può valere per le nomine del secondo o del terzo designati, in ordine di graduatoria, alle cattedre vacanti della stessa materia in altre Università; purchè:

1° anche quando il concorso sia stato bandito per ordinario la nomina abbia luogo per professore straordinario;

2° la Facoltà ne faccia proposta;

3° non sia trascorso un anno dalla data della deliberazione del Consiglio superiore sugli atti in corso;

4° non si proceda alla nomina del terzo se il secondo non sia stato prima collocato, o abbia presentato formale rinunzia.

Art. 118.

Il professore ordinario è nominato con decreto Reale.

Il professore straordinario è nominato dal ministro per un anno, ed è confermato annualmente, udita la Facoltà o scuola, con decreto Ministeriale.

Nel caso che la Facoltà dia parere contrario alla conferma, ovvero il ministro non voglia attenersi al parere dato da essa in favore della conferma, questi dovrà sentire per iscritto le giustificazioni o difese dell'interessato e chiedere il parere del Consiglio superiore.

Art. 119.

Il professore straordinario, dopo due conformi e tre anni di non interrotto esercizio, acquista la stabilità, che gli viene riconosciuta con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 120.

Il parere del Consiglio superiore, sull'opportunità di iniziare il giudizio di promozione può essere dato nella stessa sessione in cui il Consiglio superiore avrà dato il suo voto sulla dichiarazione di stabilità.

Il giudizio di promozione s'inizierà quando il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca in ogni singolo caso che si tratta di una cattedra importante per gli studi della Facoltà o per la coltura scientifica, e che, date le condizioni del momento, essa meriti di essere coperta con un ordinario a preferenza di altre; purchè gli straordinari, che aspirano a diventare ordinari, dimostrino, con nuovi lavori pubblicati, o con altri titoli opportuni nel caso delle scuole d'applicazione, la loro operosità scientifica.

Art. 121.

Il giudizio di merito sulla promovibilità del professore straordinario stabile è deferito ad una Commissione nominata con le norme indicate nell'art. 107 del presente regolamento; e quando per la stessa materia si trovi già costituita una Commissione, il giudizio potrà entro l'anno esser deferito alla medesima.

Per la procedura delle promozioni saranno osservate le norme di questo capitolo, in quanto siano applicabili.

La relazione, redatta secondo l'art. 115 del presente regolamento, viene del pari trasmessa al Consiglio superiore per le sue osservazioni o proposte, e quindi pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero nel termine indicato nell'art. 116.

Art. 122.

Il professore ordinario, che venga nominato o trasferito in altra Università, nella qualità di straordinario, ad una cattedra della stessa materia, è di diritto stabile. La stabilità gli viene riconosciuta col decreto stesso di nomina o di trasferimento.

Egli può essere reintegrato nel grado di ordinario senza bisogno di un apposito giudizio di promozione, purchè vi sia la proposta della Facoltà cui appartiene, fatta con la maggioranza di voti necessaria per il trasferimento, come al precedente art. 103.

Art. 123.

Gli aiuti o coadiutori e gli assistenti dei titolari di cattedre sperimentali o dimostrative sono nominati per un anno scolastico dal ministro su proposta del rispettivo professore.

Essi possono essere confermati due volte; ogni ulteriore conferma non potrà aver luogo se non per ragioni di studio o per esigenze di laboratori o di musei, o per meriti didattici riconosciuti dalla Facoltà o scuola.

Essi, subordinatamente al titolare della cattedra, hanno la direzione immediata dei servizi cui sono specialmente addetti, possono supplire nelle lezioni il rispettivo professore o avere il compito di sviluppare una qualche parte dell'insegnamento ufficiale affidato a quest'ultimo.

CAPO XI.

Insegnanti privati.

Art. 124.

Sono professori a titolo privato:

1° gl'insegnanti ufficiali, ordinari e straordinari in quanto impartiscono corsi privati ai termini dell'art. 93 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

2° i dottori aggregati a termini dello stesso articolo;

3° coloro i quali abbiano ottenuta l'abilitazione alla libera docenza.

I corsi degli insegnanti privati sono:

1° pareggiati, e producono per gli studenti, che vi si iscrivono, gli stessi effetti legali se per il numero delle ore e per la estensione della materia corrispondono ai rispettivi corsi ufficiali;

2° parziali e non pareggiati, se corrispondono ad una parte del corso ufficiale;

3° complementari, quando servono di sussidio o d'integrazione all'insegnamento delle materie obbligatorie.

L'assegnazione alle diverse categorie è determinata dal Consiglio superiore nell'annuo esame dei rispettivi programmi; e ne è fatto richiamo negli orari delle Facoltà o delle scuole.

Art. 125.

L'insegnamento a titolo privato è impartito, di regola, nei locali dell'Università e degli istituti da essa dipendenti.

Tuttavia il rettore, in casi particolari, udita la competente Facoltà o scuola, può autorizzare il libero docente a tenere il corso fuori dei locali universitari.

Anche in questo caso, durante le ore di lezione, l'autorità universitaria potrà accedere ai corsi privati e vi eserciterà la sua giurisdizione disciplinare ai sensi dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Nelle scienze il cui insegnamento richiede il sussidio dei Musei, laboratori o cliniche, il diritto dell'insegnamento a titolo privato non può essere esercitato, se l'insegnante non dimostri di essere provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e sperimentare.

Il rettore dell'Università fa giudicare dalla Facoltà o scuola, contemporaneamente all'esame del programma, se l'insegnante possegga questi mezzi e, dove gli manchino, deve negargli il permesso dell'insegnamento.

L'insegnante può, dal rifiuto del rettore, appellarsi al ministro, il quale provvederà, sentito il Consiglio superiore.

Art. 126.

L'insegnante privato ha verso i suoi studenti gli stessi diritti del professore ufficiale, e le autorità universitarie debbono tutelarlo nell'esercizio di essi. Egli è soggetto alla disciplina accademica sotto la sorveglianza del rettore e del preside.

Ogni insegnante a titolo privato deve presentare al rettore, entro il mese di marzo, il programma del corso che intende svolgere nel seguente anno scolastico. Il rettore, entro il 15 aprile, ne fa invio al Ministero, con le osservazioni eventuali della Facoltà o scuola, a sensi dell'art. 94 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

I programmi inviati entro il termine anzidetto, sono comunicati al Consiglio superiore. Nessun programma presentato più tardi sarà comunicato, salvo che si tratti di liberi docenti, i quali abbiano ottenuta l'abilitazione dopo il 31 marzo: in questo caso il termine utile per l'invio dei programmi al rettore scade il 30 giugno, e il rettore dovrà poi trasmetterli al Ministero entro il mese di luglio, sentita la Facoltà o scuola.

Ai corsi liberi annunciati negli orari delle Facoltà o delle scuole queste assegnano gli stessi giorni e le stesse ore indicate dall'insegnante privato, o altri giorni ed altre ore che credessero più opportuno.

Ove questa assegnazione sembri all'insegnante privato lesiva del suo diritto, egli può reclamare al Consiglio accademico, e in ultima istanza al ministro.

Art. 127.

Salva sempre la concessione fatta ai termini degli articoli 96 e 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, l'abilitazione alla libera docenza è concessa dal ministro per esame o per titoli, per una determinata Università e Facoltà o scuola, e soltanto per gli insegnamenti che vi esistono a titolo pubblico, ancorchè non affidati a professori ordinari o straordinari.

Essa però può concedersi anche per materie complementari o per parte delle materie insegnate a titolo pubblico, quando questa parte abbia già acquistata sufficiente autonomia ed importanza scientifica. In tali casi il Consiglio superiore dovrà pronunziarsi sulla opportunità di concedere la speciale abilitazione prima di iniziare la relativa procedura. Tuttavia questa speciale concessione potrà solo aver luogo per titoli.

Art. 128.

Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al ministro, indicando l'insegnamento a cui desidera di essere abilitato, l'Istituto dove si prefigge di esercitarla, e se intende di conseguirla per esame o per titoli.

All'istanza deve essere unito un certificato da cui risulti che l'aspirante possiede il grado di dottore.

In casi particolari, di cui è giudice il Consiglio superiore, possono valere anche altri titoli.

Deve altresì allegarsi il certificato penale di data non anteriore a due mesi.

Art. 129.

L'idoneità degli aspiranti alla libera docenza per esame è riconosciuta da una Commissione presieduta dal preside della Facoltà, cui appartiene la materia da insegnare, e composta di altri membri della Facoltà stessa e di due membri di altre Università. Uno di questi ultimi dovrà essere libero docente preferibilmente della stessa disciplina ed effettivamente insegnante.

La nomina della Commissione spetta al ministro su proposta della Giunta del Consiglio superiore.

In casi d'urgenza il ministro può supplire un commissario anche senza il parere della Giunta, udito il presidente della Commissione.

La Commissione, fino al compimento dei suoi lavori, è presieduta dal preside della Facoltà che si trova in ufficio al momento della sua prima riunione.

I membri estranei alla Facoltà, che non sono professori nella Università presso la quale ha luogo l'esame, hanno diritto ad una indennità di viaggio o di soggiorno a spese del candidato, che la verserà anticipatamente alla Cassa universitaria.

Art. 130.

L'esame, secondo l'art. 98 della legge 13 novembre 1859, numero 3725, consiste:

1° in una dissertazione scritta;

2° in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento;

3° in una lezione sopra un tema proposto dalla Commissione.

Art. 131.

L'assegnazione del tema per la dissertazione scritta deve aver luogo nella prima adunanza della Commissione, per la validità della quale è richiesta la presenza di tre almeno dei commissari.

Ciascuno dei commissari, così presenti come assenti, propone per iscritto uno o più temi i quali saranno discussi ed approvati dai membri presenti.

Uno di questi temi, estratto a sorte, sarà assegnato al candidato, al quale verrà comunicato direttamente dal preside.

Il termine che la Commissione assegna al candidato per la presentazione della dissertazione non può essere minore di sei mesi, ed è prorogabile. Tale dissertazione deve essere presentata alla Commissione già pubblicata per la stampa.

S'intende che il candidato abbia rinunziato alla domanda, quando lasci trascorrere il termine senza presentare la dissertazione o la domanda di proroga.

La dissertazione, quando si tratti di abilitazione all'insegnamento della lingua o letteratura latina o greca, deve essere scritta in latino.

Art. 132.

La prova della discussione non può durare meno di un'ora ed è pubblica.

Di essa è dato avviso nell'albo della Università o scuola almeno ventiquattro ore prima.

Art. 133.

L'assegnazione del tema per la lezione vien fatta il giorno precedente alla prova.

Il candidato estrae a sorte due temi tra quelli proposti dalla Commissione e ne sceglie immediatamente uno che formerà oggetto della lezione.

Questa è fatta in pubblico e deve durare non meno di 40 minuti. Di essa vien dato avviso come è stabilito nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 134.

Per l'abilitazione nelle materie dimostrative e sperimentali, si aggiungono alle prove stabilite negli articoli precedenti quegli esercizi pratici che la Commissione esaminatrice reputi necessari.

Art. 135.

Terminate le prove dell'esame, la Commissione procede a valutarle.

Ogni Commissario vota per sì e per no. Occorrono quattro voti favorevoli per la concessione della libera docenza.

Di tutte le operazioni sono stesi verbali firmati dai commissari. La Commissione deve anche redigere una relazione contenente un giudizio complessivo sul valore dimostrato dal candidato nelle diverse prove sostenute.

Questa relazione, con i verbali e la dissertazione, è inviata al Consiglio superiore, il quale la restituisce al ministro con le sue osservazioni sulla esatta applicazione delle norme prescritte dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 136.

La domanda relativa alla libera docenza per titoli deve essere corredata di tuti i titoli che il richiedente intenda di presentare.

Fra questi deve essere almeno una memoria originale a stampa sulla materia per cui è richiesta l'abilitazione; per gl'insegnamenti di lingua e letteratura latina o greca tale memoria deve essere scritta in latino.

Il richiedente deve dare una prova di attitudine didattica e sperimentale nei modi indicati negli articoli 133 e 134. Solo eccezionalmente la Commissione potrà, a deliberazione unanime, dispensare dalla detta prova. Così i titoli come la prova didattica o sperimentale devono essere giudicati da una Commissione composta e nominata secondo l'art. 129.

La Commissione consegna in una relazione il giudizio critico sui titoli e sulle prove pratiche sostenute dal richiedente.

Saranno pel resto osservate le disposizioni degli articoli 129 e 135 riguardanti la libera docenza per esame.

Art. 137.

La libera docenza è valida per la sola materia per la quale è conseguita, e deve essere esercitata nella Università per la quale è concessa.

Il libero docente che ne faccia domanda può essere autorizzato dal ministro ad impartire in altra Università l'insegnamento al quale fu abilitato, purchè:

a) siano trascorsi almeno due anni dalla data del decreto di abilitazione;

b) abbia, almeno per un anno, effettivamente esercitato il suo insegnamento nella Università per la quale ottenne l'abilitazione;

c) il trasferimento sia chiesto per motivi giustificati sui quali sarà sentito il parere della Facoltà presso la quale il docente chiede di essere trasferito.

Art. 138.

La decadenza della qualità di libero docente di cui all'art. 101 della legge 13 novembre 1859 n. 3725, è proposta dal rettore, udito il Consiglio di Facoltà e l'interessato nelle sue deduzioni.

Essa è pronunciata dal ministro con decreto motivato.

Art. 139.

La emissione dei decreti di abilitazione alla libera docenza o di trasferimento di essa, da una ad altra Università, sarà fatta dopo che sia pervenuta al Ministero la quietanza della relativa tassa stabilita dalla legge 28 maggio 1903, n. 224.

Art. 140.

I liberi docenti menzionati nell'art. 80 sono scelti ogni anno due per ciascuna Facoltà, entro il mese di giugno, da tutti i liberi docenti i quali effettivamente insegnino durante l'anno, e non abbiano contemporaneamente ufficio di professore ordinario, straordinario o incaricato.

Il rettore li convoca individualmente, a termine non minore di otto giorni. L'adunanza è presieduta dal più anziano dei presenti; è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e non può sotto pena di nullità occuparsi di qualsiasi altro oggetto. L'elezione ha luogo a maggioranza relativa.

I liberi docenti della scuola di farmacia e quelli di medicina veterinaria appartenenti alle Università votano con quelli della Facoltà di medicina.

I liberi docenti delle scuole di applicazione e delle scuole superiori agrarie, che sono annessi alle Università, votano con quelli della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti, è rimesso al rettore, il quale, verificatane la regolarità, comunica le elezioni avvenute al preside o direttore, e ne informa il ministro.

Entro il mese di maggio i rappresentanti dei liberi docenti delle varie Facoltà e scuole eleggeranno, ai termini dell'art. 81, i due delegati che dovranno prender parte all'adunanza dell'assemblea generale dei professori, per la proposta della terna per la nomina del rettore. I detti rappresentanti saranno convocati dal rettore a termine non minore di otto giorni; e l'adunanza di essi, presieduta dal più anziano dei presenti, sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

CAPO XII.

Degli incarichi e delle supplenze.

Art. 141.

Gli incarichi per qualunque insegnamento d'istruzione superiore, non hanno durata maggiore di un anno scolastico, ma possono essere confermati. Si possono conferire:

a) ai professori ordinari o straordinari;

b) a coloro che furono designati fra i tre idonei in un pubblico concorso per la materia che è oggetto dell'incarico;

c) ai dottori aggregati;

d) ai liberi docenti della stessa materia;

e) a coloro che già coprirono a qualunque titolo una cattedra universitaria.

La Facoltà può scegliere liberamente nelle suddette categorie, seguendo però il criterio della maggiore competenza nella materia d'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di altri titoli specifici.

Nessuno può avere più di un incarico o di una supplenza oltre il proprio insegnamento ufficiale.

Colui al quale sia affidato un incarico o una supplenza non può tenere contemporaneamente un corso libero sulla stessa materia.

Art. 142.

Per gli insegnamenti obbligatorî gli incarichi sono conferiti dal ministro in seguito a proposta della Facoltà.

Art. 143.

Per gl'insegnamenti complementari gl'incarichi sono conferiti dal ministro, sentiti la Facoltà ed il Consiglio superiore.

Tutti gli anni, nella sessione d'aprile o maggio, il ministro comunica al Consiglio superiore l'elenco degli incarichi già conferiti d'insegnamenti non obbligatorî per quelle modificazioni che creda opportuno di apportarvi.

Art. 144.

Le supplenze sono ammesse per gl'insegnamenti obbligatorî, e sono consentite dal ministro, su proposta della Facoltà, giusta le norme degli articoli 141 e 142.

CAPO XIII.

Proventi delle tasse scolastiche.

(R. decreto 24 novembre 1904, n. 722).

Art. 145.

I maggiori proventi annuali delle tasse, stabilite dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, per le Università ed Istituti superiori, in confronto a quelli risultanti dal consuntivo 1901-902, spettano per la metà alle singole Università ed ai singoli Istituti superiori.

Essi dovranno essere erogati agli scopi previsti negli articoli 4 e 5 della detta legge, su deliberazione del Consiglio accademico dell'Università o del Consiglio direttivo dell'istituto approvate dal Ministero e questi Consigli nelle loro deliberazioni dovranno osservare le norme seguenti:

Art. 146.

Le indicate deliberazioni devono essere prese al principio dell'anno scolastico in adunanze per le quali si richiede l'intervento di almeno due terzi dei membri del Consiglio, e devono essere approvate a maggioranza almeno dei due terzi dei presenti.

Esse saranno presentate al Ministero della pubblica istruzione entro il mese di dicembre per l'approvazione.

Spetta al Ministero di decidere sugli eventuali reclami.

Art. 147.

Sulla quota dei maggiori proventi di tasse, spettanti alle Università e Istituti superiori, i Consigli possono deliberare la concessione di somme per venire in aiuto ai singoli gabinetti, laboratorî e musei, che in complesso, tra dotazione ed altri proventi ordinari e straordinari, hanno mezzi scarsi o deficienti, con preferenza a quelli già esistenti e agli insegnamenti fondamentali di carattere scientifico.

Le somme predette sono concesse per l'anno in corso a titolo di aiuto e non già come aumenti fissi alle dotazioni, ai quali come a qualunque altra spesa, di carattere continuativo, provvede, il bilancio dello Stato.

Art. 148.

Una parte della quota di cui sopra spettante alle Università e agli Istituti superiori, ma non oltre il quarto del fondo disponibile per l'anno, può essere destinata al miglioramento delle condizioni del personale assistente ed inserviente. Le somme deliberate a tale scopo sono concesse per l'anno in corso a titolo di aiuto temporaneo, e non già come aumento a quello stanziate negli organici.

Art. 149.

Sulla quota spettante alle Università, i Consigli accademici possono deliberare la concessione di assegni in aiuto alle dotazioni delle biblioteche, che nella legge del bilancio sono indicate come universitarie. Nel deliberare tali assegni i detti Consigli avranno speciale riguardo ai bisogni delle Facoltà giuridiche e filosofico-letterarie e delle sezioni di matematica pura.

Art. 150.

Il personale delle biblioteche suddette rimane esclusivamente a carico dello Stato.

Tuttavia i Consigli accademici possono deliberare a favore di esso la concessione di assegni per lavori straordinari, eseguiti fuori delle ore consuete d'ufficio; ma questi assegni devono essere compresi nella quarta parte della somma disponibile nell'anno, di cui al precedente art. 148, che non può eccedersi per spese di personale.

Art. 151.

Sulla quota spettante alle Università, i Consigli accademici possono deliberare la concessione di somme a favore degli istituti delle Facoltà giuridiche, che col metodo di ricerche o di conferenze, o con l'aiuto di biblioteche speciali, abbiano per fine di specializzare o perfezionare nei giovani l'alta coltura, con particolare riguardo alle carriere didattiche, amministrative o professionali, o inoltre posseggano i requisiti seguenti:

a) siano costituiti da gruppi di scienze affini o da consociazione di membri della Facoltà;

b) siano regolati con statuti, approvati dalla Facoltà e resi esecutivi dal Ministero.

Nel caso di Istituti già esistenti, i Consigli, prima di deliberare tale concessione, dovranno assicurarsi che essi abbiano dato buoni risultati.

I Consigli presenteranno al Ministero ogni anno una relazione sul funzionamento degli Istituti medesimi.

Art. 152.

Sulla quota spettante alle Università e Istituti superiori, i Consigli possono deliberare assegni per conferimento di borse di studio e di perfezionamento

Per il conferimento delle borse di studio, i Consigli stabiliranno norme precise da essere sottoposte all'approvazione del Ministero. Esse saranno date per concorso, al quale potranno prender parte soltanto gli studenti, che hanno diritto all'intera dispensa dalle tasse.

Le borse di perfezionamento saranno conferite secondo le norme date dal presente regolamento al capo V.

Art. 153.

Per le spese e i pagamenti da farsi sulla quota predetta spettante alle Università e Istituti superiori, devono osservarsi le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 154.

I Consigli, deliberando l'erogazione della quota disponibile per l'anno in corso, debbono stabilire un fondo di riserva su cui prelevare, dietro approvazione del Ministero, le somme per bisogni eventuali, che potessero sorgere durante l'anno.

Le Università e Istituti superiori hanno facoltà di erogare durante gli anni successivi, e sempre in base alle presenti disposizioni, tutte quelle somme, che alla fine dell'esercizio restassero disponibili sul fondo ad essi assegnato dalla legge.

Art. 155.

I Consigli inoltre, quando lo richiedano circostanze speciali, sulle quali dovrà essere previamente inteso il Ministero, possono deliberare altre spese sulla quota spettante alle Università ed Istituti superiori, sempre però ai fini indicati negli articoli 4 e 5 della legge 28 maggio 1903, n. 224; e anche queste deliberazioni dovranno riportare l'approvazione del Ministero.

CAPO XIV.

Della segreteria e dell'amministrazione.

Art. 156.

Ogni Università ha una segreteria con un numero d'impiegati, stabilito da apposita tabella da approvarsi con decreto Reale.

Tutti gli uffici dipendono dal rettore.

Il direttore della segreteria regola e dirige il lavoro interno secondo gli ordini del rettore, invigila su tutto il personale di segreteria e su quello di servizio.

Egli dipende dal rettore verso il quale è responsabile.

Ciascun impiegato è a sua volta responsabile verso il direttore della regolare tenuta dei registri e dell'esatto adempimento dei suoi compiti.

Art. 157.

Oltre l'ufficio di segreteria, distinto per Facoltà, ogni Università ha un ufficio di economato e di Cassa.

A quest'ultimo è preposto un incaricato delle funzioni di economo, con obbligo di cauzione, e sottoposto a tutte le disposizioni che regolano la contabilità dello Stato.

L'Amministrazione dei fondi è governata dal rettore per mezzo dell'incaricato delle funzioni di economo.

Art. 158.

Gli uffici delle segreterie non possono rilasciare alcun certificato, copia o estratto di atti o registri, se la domanda non sia stata presentata in carta bollata, e se il rettore non ne abbia dato per iscritto il permesso.

Soltanto il direttore della segreteria può firmare i certificati ed attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli atti originali.

Art. 159.

L'incaricato delle funzioni di economo:

1° riscuote dagli studenti i contributi speciali per le spese di laboratorio e per le esercitazioni pratiche, le soprattasse di esame, le indennità per certificati o diplomi;

2° riscuote i mandati di anticipazione spediti dal Ministero per servizi ad economia;

3° eseguisce i pagamenti;

4° tiene i conti e i registri per tutte le entrate e le spese;

5° tiene l'inventario di tutto il materiale mobile non scientifico, e del materiale stesso ha diretta custodia.

Art. 160.

La custodia diretta del materiale mobile scientifico e la tenuta del relativo inventario sono affidati ai direttori dei rispettivi istituti e gabinetti.

I direttori dei gabinetti scientifici e dei musei dipendenti dalle Università e gli economati redigono nella forma prescritta i prospetti semestrali, e le note di variazione e li trasmettono al Ministero, il quale, possibilmente in principio dell'anno accademico, può d'accordo col ministro del tesoro verificare l'armonia fra le scritture e la realtà degli oggetti, a norma dell'art. 24 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Art. 161.

Nessun impegno di spesa può essere assunto senza un ordine scritto del rettore.

Nessun pagamento può essere eseguito senza mandato firmato dal rettore e senza che il documento della spesa porti il visto di lui.

Ogni domanda di fondi, o di pagamento o rimborso di spese deve essere fatta al rettore, il quale provvede, nei limiti delle somme amministrate, tenendo conto dei singoli stanziamenti o dotazioni.

I rettori, i capi degli altri Istituti superiori universitari, i direttori di musei, gabinetti, laboratori, cliniche, ecc. non hanno facoltà di assumere obbligazioni eccedenti le somme assegnate a ciascuna Università, istituto o stabilimento scientifico a titolo di dotazione o per un determinato scopo.

Qualunque impegno eccedente tali somme, preso senza una speciale autorizzazione del ministro, non potrà considerarsi come impegno dello Stato, anche quando la spesa sia riuscita di vantaggio alle singole Università, istituti o stabilimenti scientifici, o sia stata eseguita per provvedere ai bisogni di essi.

Sui fondi amministrati dalla Cassa universitaria sono accordate anticipazioni ai direttori degli stabilimenti scientifici per le minute spese; ma questi possono ricevere una successiva somministrazione di fondi solamente dopo che abbiano giustificato, nelle prescritte forme, l'impiego della precedente.

Le note dei lavori eseguiti negli stabilimenti scientifici, e quelle delle provviste ordinarie, sono pagate dall'incaricato delle funzioni di economo col visto del rispettivo direttore, nei limiti del fondo disponibile sulla dotazione annua di ciascuno stabilimento scientifico.

L'incaricato delle funzioni di economo cura l'accettazione in consegna di tutte le provviste che portino aumento al patrimonio dello Stato, consegnando ai rispettivi direttori quelle di pertinenza dei vari stabilimenti scientifici.

Art. 162.

In principio di ogni anno finanziario l'ufficio di segreteria rassegna al rettore un bilancio proventivo dell'entrata e della spesa, ed alla fine dell'anno finanziario un rendiconto consuntivo.

I bilanci ed il rendiconto debbono dar ragione di tutte le somme a qualsiasi titolo amministrate dall'Università.

L'uno e l'altro sono sottoposti all'approvazione del ministro.

CAPO XV.

Disposizioni generali.

Art. 163.

Agli effetti del presente regolamento l'anzianità fra gli insegnanti è determinata dal primo decreto di nomina nel loro grado, ed, a pari data di nomina, dall'età.

Art. 164.

Il presente regolamento, oltrechè alle RR. Università, è applicabile ai seguenti Istituti superiori:

a) RR. Scuole d'applicazione per gl'ingegneri;

b) R. Istituto tecnico superiore di Milano;

c) R. Istituto di studî superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;

d) R. Accademia scientifico-letteraria di Milano;

e) RR. Scuole superiori di medicina veterinaria.

CAPO XVI.

Disposizioni transitorie.

Art. 165.

Si applicheranno le norme contenute nel regolamento approvato con R. decreto 26 ottobre 1903, n. 465, ai procedimenti per la concessione di libera docenza, iniziati antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento, quando sia stata nominata la Commissione nella libera docenza per esami, o quando la Facoltà abbia iniziato l'esame dei titoli nella libera docenza per titoli.

Art. 166.

Il presente regolamento, per quanto riguarda gli studenti e la loro carriera scolastica avrà pieno vigore con l'anno scolastico 1906-907.

Art. 167.

Per regolare tutti gli altri eventuali casi di diritto transitorio provvederà il ministro, sentite le Facoltà ed i Consigli accademici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
L. BIANCHI.

TABELLA delle tasse per le Università ed Istituti superiori.
(Legge 28 maggio 1903, n. 224).

Tassa d'immatricolazione:

per gli studenti di giurisprudenza, notariato, lettere e filosofia, medicina, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia, L. 75;

per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia, L. 50.

Tassa d'iscrizione annuale:

per gli studenti di giurisprudenza e notariato, L. 220;

per gli studenti d'ingegneria, L. 165;

per gli studenti di medicina, L. 155;

per gli studenti di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia, lettere e filosofia, L. 125;

per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia, L. 75;

soprattassa annuale per gli esami speciali, L. 20;

Soprattassa per gli esami di laurea e diploma:

per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia, L. 30;

per tutti gli altri, L. 50.

Tassa di diploma:

per gli studenti di veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia, L. 50;

per tutti gli altri, L. 100.

Scuole di magistero presso la Facoltà di lettere e filosofia e presso quella di scienze matematiche, fisiche e naturali:

tassa (unica per il biennio, che si paga nel 2° anno), L. 75;

soprattassa per l'esame di diploma, L. 35.

Restano invariate le tasse e soprattasse in vigore per i corsi di ostetricia.

Il giovane che non abbia conseguita l'approvazione in un esame speciale, dovrà pagare la soprattassa di L. 10, per essere ammesso a ripeterlo secondo le norme vigenti.

Chi non abbia conseguita l'approvazione nell'esame di laurea o di diploma, dovrà pagare nuovamente la soprattassa all'uopo indicata nella presente tabella, per essere ammesso in conformità delle norme vigenti alla ripetizione di esso.

Nel rimborsare la quota della tassa d'iscrizione ai liberi docenti, finchè il libero insegnamento non sia altrimenti sistemato, non sarà tenuto conto dell'aumento portato dalla presente tabella.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
L. BIANCHI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 2, dall'8 al 14 gennaio 1906.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'8 al 14 gennaio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Torino*	Torino	Torino	bovina	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Alba	Canale	»	1	—	1	—	1	—
	Piemonte				2	—	2	—	2	—
	Brescia	Brescia	Rovegno	bovina	1	—	1	—	1	—
	Lombardia				1	—	1	—	1	—
	Belluno	Belluno	Belluno	bovina	1	—	1	—	1	—
	Vicenza	Vicenza	Sovizzo	»	1	—	2	—	2	—
	Verona	Verona	Grezzano	»	1	—	2	—	2	—
	Veneto				3	—	5	—	5	—
	Modena	Modena	Vignola	bovina	1	—	1	—	1	—
	Emilia				1	—	1	—	1	—
	Ancona	Ancona	Ancona	bovina	1	—	1	—	1	—
	Marche ed Umbria				1	—	1	—	1	—
	Teramo	Teramo	Morro d'Oro	bovina	1	—	1	—	1	—
	Foggia	San Severo	Cagnono	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Chienti	»	—	—	1	—	1	—
	Regione Meridionale Adriatica				2	—	3	—	3	—
	Napoli	Napoli	Napoli	bovina	1	—	1	—	1	—
	Regione Meridionale Mediterranea				1	—	1	—	1	—
	Catania	Catania	Bronte	bovina	1	—	2	—	2	—
	Sicilia				1	—	2	—	2	—
	Cagliari	Iglesias	Iglesias	bovina	—	—	1	—	1	—
	»	»	Sebrariu	»	—	—	1	—	1	—
	»	Oristano	Marrubiu	»	—	—	2	—	2	—
	Sassari	Ozieri	Bono	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Bottidda	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Ozieri	»	1	—	3	—	3	—
	Sardegna				3	—	9	—	9	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'8 al 14 gennaio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio sintomatico	*Torino*	Torino	Orbassano	bovina	1	—	2	—	2	—
	Piemonte				1	—	2	—	2	—
	Belluno	Belluno	Belluno	bovina	1	—	1	—	1	—
	Udine	Pordenone	Fiume	»	1	—	1	—	1	—
	Treviso	Treviso	Zensan di Piave	»	1	—	1	—	1	—
	Veneto				3	—	3	—	3	—
	Parma	Borgotaro	Berceto	bovina	1	—	1	—	1	—
	Reggio Em.	Reggio Emilia	Castellarano	»	1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Modena	»	1	—	1	—	1	—
	Emilia				3	—	3	—	3	—
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	bovina	1	—	4	—	4	—
	Toscana				1	—	4	—	4	—
	Macerata	Macerata	Esanotoglia	bovina	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Spoleto	Spoleto	»	2	—	2	—	1	1
	Marche ed Umbria				3	—	3	—	2	1
Afta epizootica	*Novara*	Novara	Agrate Conturbia	bovina	—	4	—	4	—	—
	»	»	Borgovercelli	»	3	98	6	42	—	62
	»	»	Cameri	»	1	2	4	2	—	4
	»	»	Invoria Superiore	»	1	3	1	1	—	3
	»	»	Novara	»	—	121	—	45	—	76
	»	»	San Pietro Mosezzo	»	—	10	—	10	—	—
	»	Vercelli	Caresana	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Crescentino	»	—	25	—	7	—	18
	»	»	Trino	»	—	20	—	13	—	7
	»	»	Vinzaglio	»	—	1	—	1	—	—
	Torino	Torino	Vavria	»	2	18	2	11	—	9
	»	»	Carignano	»	—	56	—	56	—	—
	»	»	Rivalta	»	—	3	—	3	—	—
	»	Ivrea	Salto	»	1	—	2	2	—	—
	»	Pinerolo	Pancalieri	»	—	1	—	1	—	—
	Alessandria	Alessandria	Alessandria	»	3	15	—	15	—	—
	»	»	Oviglio	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Basignana	»	2	14	6	—	—	20
	»	»	Castelplani	»	1	1	2	—	—	3
	»	»	Pecetto	»	1	—	11	—	—	11
	»	»	Gamalero	»	2	—	2	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dall'8 al 14 gennaio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Alessandria*	Alessandria	Boscomarengo . . .	bovina	1	—	5	—	—	5
	»	Asti	Asti	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Antignano	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Castagnole Lanze . .	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Soltrito	»	1	—	1	—	—	1
	»	Aqui	Ristagno	»	—	6	—	—	—	6
	»	Casale Monfer.	Casale	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Borgo San Martino .	»	—	37	—	37	—	—
	»	»	Viarigi	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Tonco	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Grazzano	»	—	3	—	2	—	1
	»	»	Castelletto Merli . .	»	—	8	1	—	—	9
	»	Tortona	Castellar Guidolmo .	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Sale	»	4	—	12	—	—	12
	»	»	Volpeglino	»	1	—	3	—	—	3
	Cuneo	Mondovì	Nozzole	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Cherasco	»	—	6	—	2	—	4
	»	Alba	Verduno	»	—	3	—	2	—	1
	»	»	La Morra	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Alba.	»	—	7	—	2	—	5
	»	»	Sanfrè	»	—	30	—	6	—	24
	»	»	Noviglio	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Neive	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Roddi	»	—	3	—	1	—	2
	»	»	Barolo	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Bra	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Sommariva Bosco . .	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Racconigi	»	—	—	6	—	—	6
	Piemonte				25	545	65	278	—	332
	Sondrio	Sondrio	Montagna	bovina	—	10	—	10	—	—
	»	»	Sondrio	»	1	6	3	—	—	9
	»	»	Teglio	»	2	—	4	—	—	4
	Como	Como	Anzano	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Fabbrico	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Cogno	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Capolago	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Vill'Albese	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Como	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Oltrona	»	—	2	—	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dall'8 al 14 gennaio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Como*	Lecco	Civate	bovina	—	8	—	—	—	8
	»	»	Lasnigo	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Caviate	»	—	1	—	—	—	1
	»	Varese	Tradate	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Sabbia Costellanza	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Garnada	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Gornate	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Velate	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Castronno	»	—	2	—	—	—	2
	Bergamo	Bergamo	Madone	»	—	27	—	6	—	21
	»	»	Serima	»	—	47	—	47	—	—
	»	»	Orio al Serio	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Redona	»	1	—	3	—	—	3
	»	Clusone	Gandino	»	—	17	—	—	—	17
	»	Treviglio	Covio	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Grassobbio	»	—	2	3	2	—	3
	»	»	Romano	»	—	40	—	40	—	—
	»	»	Lurono	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Calvenzano	»	—	—	3	3	—	—
	»	»	Misome	»	1	—	9	—	—	9
	»	»	Cortenova	»	—	—	3	—	5	3
	»	»	Caravaggio	»	—	—	1	—	—	1
	Brescia	Breno	Breno	»	7	19	27	19	—	27
	»	»	Ceso	»	3	10	12	10	—	12
	»	»	Dorfo	»	1	33	—	2	—	31
	»	»	Erbanno	»	1	17	—	6	—	11
	»	»	Lozio	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Losine	»	—	35	—	35	—	—
	»	»	Malonno	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Manno	ovina	—	—	13	13	—	—
	»	»	Orio San Pietro	bovina	—	5	—	5	—	—
	»	»	Pisagne	»	—	10	—	10	—	—
	»	Brescia	Bagnolo Mello	»	4	360	65	78	—	347
	»	»	Id.	ovina	1	—	69	—	—	69
	»	»	Berlingo	bovina	1	—	15	—	—	15
	»	»	Borgosatollo	»	2	6	80	6	—	80
	»	»	Brescia	»	3	40	44	—	—	84
	»	»	Calvisano	»	1	73	20	54	—	39
	»	»	Capriano	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Carpenedolo	»	—	16	—	16	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'8 al 14 gennaio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Brescia*	Brescia	Castegnato	bovina	2	42	10	42	—	10
	»	»	Castenedolo	»	12	105	239	60	—	284
	»	»	Cilverghe	»	—	28	—	23	—	—
	»	»	Collio	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Flero	»	1	—	13	—	—	13
	»	»	Ghedi	»	5	111	100	—	—	211
	»	»	Lograto	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Mairano	»	—	15	—	9	—	6
	»	»	Montirone	»	4	27	15	—	—	42
	»	»	Paderno	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Poncarale	»	—	23	—	23	—	—
	»	»	Rezzato	»	4	52	13	27	—	38
	»	»	Roncadelle	»	—	11	—	4	—	7
	»	»	Sant'Eufemia	»	4	102	62	—	—	164
	»	»	Torbole	»	1	28	4	4	—	28
	»	»	Travagliato	»	—	3	—	2	—	1
	»	Chiari	Acqualonga	»	1	22	40	32	—	30
	»	»	Borgo San Giacomo .	»	—	16	—	2	—	14
	»	»	Castelcovati	»	2	31	14	25	—	20
	»	»	Id.	suina	1	8	2	—	—	10
	»	»	Castrezzato	bovina	1	—	3	—	—	3
	»	»	Chiari	»	3	35	51	—	—	86
	»	»	Coccaglio	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Erbusio	»	1	—	9	—	—	9
	»	»	Palazzolo.	»	2	—	34	16	—	18
	»	»	Pontaglio	»	1	6	u	—	—	13
	»	»	Rovilo.	»	3	—	62	—	—	62
	»	»	Id.	ovina	1	—	1	—	—	1
	»	»	Id.	suina	1	—	4	—	—	4
	»	»	Villachiara	bovina	—	45	—	45	—	—
	»	Salò	Prandaglio	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Sabbio.	»	—	14	—	1	—	13
	»	»	Villanuova	»	—	4	—	4	—	—
	»	Verolanuova	Bassano	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Cadignano	»	—	11	—	11	—	—
	»	»	Cignano	»	2	90	30	12	—	108
	»	»	Favenzano	»	—	15	—	6	—	9
	»	»	Leno	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Maclodio.	»	4	4	353	—	—	357
	»	»	Offlaga	»	1	51	10	—	—	41

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall' 8 al 14 gennaio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Brescia*	Verolanova	Porzano	bovina	—	175	—	—	—	.75
	»	»	Pontevivo	»	—	38	—	26	—	12
	»	»	San Gervasio	»	—	33	12	15	—	30
	»	»	Verolanuova	»	3	—	10	3	—	7
	»	»	Verolavecchia	»	—	73	—	—	—	73
	»	»	Minerbio	»	—	369	—	369	—	—
	»	Salò	Vobarano	»	—	2	—	2	—	—
	»	Breno	Breno	suina	—	2	—	2	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	3	—	3	—	—
	»	Brescia	Brandico	bovina	—	60	—	60	—	—
	»	»	Canico	»	—	4	—	4	—	—
	Milano	Abbiategrasso	Besate	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Cidiano	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Berbetta	»	—	3	—	—	—	3
	»	Lodi	Crespiatica	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Orio Litta	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Somaglia	»	—	30	—	—	—	30
	»	Milano	Bessano	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Motta Visconti	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Musocco	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Bellinzago	»	—	13	—	—	—	13
	»	»	Rodano	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Vistolo	»	—	3	—	—	—	3
	»	Monza	Bernareggio	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Carugate	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Lurago	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Casale Litta	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Vagnano	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Gallarate	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Cassano Magnago	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Caviate	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Parabiago	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Gorla	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Canegrate	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Saronno	»	—	1	—	—	—	1
	Pavia	Pavia	Casorate	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Bereguardo	»	1	66	66	66	—	66
	»	»	Pavia	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Albuzzano	»	—	45	—	32	—	13
	»	»	Inverno	»	—	48	—	—	—	48

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dall'8 al 14 gennaio 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Pavia	Magherno	bovina	—	2	—	1	—	1
	»	»	Villanterio	»	1	—	73	—	—	73
	»	Mortara	Cilavegna	»	1	17	3	—	—	20
	»	»	Mortara	»	—	31	—	—	—	31
	»	»	Vigevano.	»	—	286	—	—	—	286
	»	Voghera	Casatisma	»	—	4	—	4	—	—
	Cremona	Crema	Casoletto Vaprio . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Trigolo	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Agnadello	»	—	23	8	—	—	31
	»	»	Chieve	»	—	62	—	59	—	3
	»	»	Casaletto Ceredano .	»	—	30	—	—	—	30
	»	Cremona	Casalbuttano	»	—	337	—	172	—	165
	»	»	Annicco	»	—	103	—	—	—	103
	»	»	Corte de' Prati . . .	»	—	124	—	4	—	120
	»	»	Acquanegra	»	—	71	—	66	—	5
	»	Crema	Castelverde.	»	—	107	—	—	—	107
	»	»	Pessina	»	—	92	16	—	—	118
	»	»	Isola Dovarese . .	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	Scandolora	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Duemiglia	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Malagnino	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Torre de' Picenardi.	»	1	124	35	—	—	159
	»	»	Pieve San Giacomo .	»	—	61	—	—	—	61
	»	»	Soncino	»	—	45	—	45	—	—
	»	»	Pandino	»	—	23	—	23	—	—
	»	»	Montedine	»	—	44	—	44	—	—
	»	»	Vajano C.	»	—	9	—	9	—	—
	»	Cremona	Castelvisconti . . .	»	—	77	—	77	—	—
	»	»	Genivolta	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Briannoro	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Sospiro	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Gadesco	»	—	31	—	21	—	—
	Mantova	Asola	Castelgoffredo. . . .	»	—	21	—	—	—	21
	»	»	Casalmore	»	—	13	—	13	—	—
	Lombardia				195	4708	1685	1866	—	4527
	Verona	Isola della Scala	Trevenzuolo	bovina	—	20	—	20	—	—
	»	»	Erbè.	»	—	22	—	22	—	—
	»	»	Viganò	»	—	158	—	158	—	—
	Veneto				—	200	—	200	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dall'8 al 14 gennaio 1906	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Piacenza*	Piacenza	Agastano	bovina	—	2	—	—	—	2
	»	»	Castelvetro	»	—	11	—	—	—	11
	»	»	Gottolengo	»	—	129	—	111	—	18
	»	»	Mortizza	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Podenzano . . .	»	—	49	—	—	—	49
	»	»	S. Ant. a Trebbia .	»	—	11	—	10	—	1
	»	»	San Lazzaro	»	—	—	44	—	—	44
	»	Fiorenzuola	Besenzone	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Cadeo	»	—	44	—	—	—	44
	»	»	Carpaneto	»	—	25	—	25	—	—
	»	»	Castell'Arquato . . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	San Pietro in Cerro.	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Fiorenzuola.	»	—	2	4	—	—	6
	»	Piacenza	San Giorgio	»	—	6	—	3	—	3
	»	»	Monticelli	»	—	1	6	—	—	7
	»	»	Borgonovo	»	—	23	—	—	—	23
	Parma	Borgo S. Don.	Borgo San Donnino .	»	—	27	—	18	—	9
	»	»	Busseto	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Pellegrino Parmense.	»	—	6	—	2	—	4
	»	»	Roccabianca	»	—	8	—	5	—	3
	»	»	Sissa	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Trecasali. . . .	»	—	3	23	—	—	26
	»	»	Varano Melegoli .	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Zibello.	»	—	10	—	10	—	—
	»	Parma	Collecchio	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Cortile San Martino	»	—	8	—	5	—	3
	»	»	Sevignano	»	2	2	4	—	—	6
	»	»	San Pancrazio . . .	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Traversetolo	»	—	9	—	5	—	4
	Reggio Emilia	Reggio	Reggio Emilia . . .	»	1	—	5	—	—	5
	Modena	Modena	Modena	»	—	40	—	32	—	8
	»	»	Nonantola	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Bomporto	»	—	10	—	7	—	3
	»	»	Campogalliano . . .	»	—	11	—	11	—	—
	»	»	Formigine	»	—	1	—	1	—	—
	Bologna	Bologna	Bologna	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Budrio.	»	—	22	—	—	—	22
	»	»	Castenaso	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Crevalcuore	»	1	5	1	1	—	5
	»	»	Orzano Emilia . . .	»	—	8	—	—	—	8

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'8 al 14 gennaio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	*Grosseto*	Grosseto	Manciano	canina	1	—	1	—	1	—
		Toscana			1	—	1	—	1	—
	Ancona	Ancona	Castelfidardo	canina	—	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			—	—	1	—	1	—
	Aquila	Aquila	Sulmona	canina	—	—	—	—	—	1
	Foggia	Sansevero	Serracapriola	»	1	1	1	—	1	—
		Regione Meridionale Adriatica			1	1	1	—	1	1
	Catania	Catania	Catania	canina	—	1	—	—	—	1
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	—	1	—	1	—
		Sicilia			—	1	1	—	1	1
Rogna	*Roma*	Roma	Roma	ovina	—	3320	—	—	—	3320
	»	Velletri	Velletri	»	1	—	250	—	—	250
		Lazio			1	3320	250	—	—	3570
	Chieti	Lanciano	Palena	ovina	2	—	20	—	—	20
	Aquila	Aquila	Camarda	»	—	437	—	—	5	432
	»	»	Caporciano	»	—	300	—	—	—	300
	»	»	Carapelle Calvisio	»	—	1450	—	—	—	1450
	»	»	Collepietro	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Prata d'Ansidonia	»	—	420	—	—	—	420
		Regione Meridionale Adriatica			2	2707	20	—	5	2722
	Foggia	San Severo	San Giovanni	ovina	—	60	—	—	—	60
	Caserta	Sora	Picinisco	»	—	300	—	—	—	300
	»	»	Settefrati	»	—	40	—	—	—	40
	Potenza	Matera	Irsina	»	—	270	—	—	—	270
	»	Potenza	Genzano	»	—	60	—	60	—	—
	»	»	Potenza	»	—	10	—	10	—	—
		Regione Meridionale Mediterranea			—	740	—	70	—	670
	Palermo	Cefalù	Isnello	ovina	—	100	—	—	—	100
		Sicilia			—	100	—	—	—	100

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dall'8 al 14 gennaio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	*Mantova*	Gonzaga	Motteggiano	—	—	1	—	1	—	—
	»	Sermide	Magnacavallo	—	1	—	17	—	6	11
	»	»	Sermide	—	1	—	1	—	—	1
	Milano	Lodi	Zelo Buon Persico	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Somma Lodigiano	—	—	30	—	—	—	30
	Lombardia				**2**	**35**	**18**	**1**	**6**	**46**
	Vicenza	Vicenza	Brenaundo	—	1	—	9	—	9	—
	Verona	Verona	Verona	—	—	—	1	—	1	—
	»	Bardolino	Lazzise	—	—	—	1	—	1	—
	Veneto				**1**	—	**11**	—	**11**	—
	Parma	Parma	Sala Baganza	—	—	5	—	1	—	4
	Reggio Emilia	Guastalla	Luzzara	—	—	9	—	—	—	9
	»	»	Reggiolo	—	—	27	—	—	—	27
	»	Reggio	Viano	—	—	2	—	2	—	—
	Modena	Modena	Campogalliano	—	—	10	—	—	—	10
	Bologna	Bologna	Anzola Emiliana	—	2	16	3	—	3	16
	»	»	Bologna	—	4	—	6	—	6	—
	»	»	Crespellano	—	—	6	—	5	—	1
	Ferrara	Ferrara	Ferrara	—	2	—	3	—	3	—
	Emilia				**8**	**75**	**12**	**8**	**12**	**67**
	Ancona	Ancona	Cupramontana	—	—	4	—	1	3	—
	»	»	Iesi	—	1	—	2	—	2	—
	Ascoli Piceno	Ascoli	Offida	—	1	—	1	—	1	—
	»	Fermo	Fermo	—	1	—	4	—	2	2
	Perugia	Perugia	Bettona	—	—	27	—	27	—	—
	Marche ed Umbria				**3**	**31**	**7**	**28**	**8**	**2**
	Roma	Frosinone	Ceprano	—	—	2	—	2	—	—
	»	Velletri	Cisterna di Roma	—	2	11	8	3	6	10
	»	»	Grotte di Castro	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Ischia di Castro	—	—	10	22	—	10	22
	»	»	Montefiascone	—	—	—	5	—	1	4
	»	»	Ronciglione	—	—	—	15	—	15	—
	»	»	Sutri	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Vetralla	—	—	5	—	—	—	5
	Lazio				**2**	**36**	**50**	**5**	**32**	**49**
	Aquila	Sulmona	Campo di Giove	—	1	—	50	—	50	—
	Campobasso	Larino	Montenero	—	—	—	6	—	6	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 28 al 14 gennaio 190..	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Foggia*	Sansevero	Celenza	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Vico Garganico . .	—	—	—	7	—	2	5
	»	»	Torremaggiore . . .	—	—	45	—	—	—	45
	Bari	Altamura	Cassano Murge. . .	—	—	2	—	2	—	—
		Regione Meridionale Adriatica			1	51	63	2	58	54
	Potenza	Lagonegro	Castelsorano	—	—	7	—	—	6	1
	»	Matera	Oliveto Lucano . .	—	—	1	—	—	—	1
	»	Melfi	Castelgrande	—	—	5	—	1	1	3
	»	»	Palazzo San Gervasio	—	—	—	27	—	—	27
	»	Potenza	Calvello	—	—	7	48	—	39	16
	Catanzaro	Cotrone	Petilia Policastro . .	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Roccabernarda . .	—	—	7	—	—	7	—
	»	Catanzaro	Morcedura	—	—	—	2	—	2	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			—	28	77	1	56	48
	Catania	Catania	Paternò	—	—	—	3	—	3	—
		Sicilia			—	—	3	—	3	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Potenza*	Melfi	Forenza	ovina	1	—	52	—	5	47
		Regione Meridionale Mediterranea . .			1	—	52	—	5	47

RIEPILOGO.

	Specie	Stalle	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	11	—	25	—	25	—
Carbonchio sintomatico	bovina	11	—	15	—	14	1
Afta epizootica	bovina	156	6503	2064	2868	—	5699
	ovina	1	3	1589	1573	—	19
	suina	4	10	100	2	—	108
	—	**161**	**6516**	**3753**	**4443**	—	**5826**
Tubercolosi	bovina	9	—	22	—	22	—
Morva e farcino	equina	4	6	4	—	2	8
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—

Segue RIEPILOGO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dall'8 al 14 gennaio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	canina	2	1	3	—	3	1
Rogna	ovina	3	6967	270	70	5	7062
Malattie infettive dei suini	suina	17	256	241	45	186	266
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	—	1	—	52	—	5	47

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi)

AUSTRIA — *Dal 14 al 21 gennaio 1906.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	3	3
Carbonchio ematico	9	10
Moccio e farcino	7	10
Rogna	32	41
Carbonchio sintomatico	1	1
Mal rossino	21	31
Setticemia e peste dei suini	85	107
Esantema vescicolare degli organi genitali	16	33
Rabbia	28	28

BULGARIA. — *Dal 6 al 14 gennaio 1906.*

MALATTIE	Numero dei distretti infetti	Numero dei comuni infetti
Rabbia	—	—
Carbonchio ematico	2	2
Afta epizootica	3	11
Rogna ovina	1	1
Pneumo-enterite infett. dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	2	3
Moccio equino	1	1

BOSNIA-ERZEGOVINA — *Mese di dicembre 1905.*

MALATTIE	Casi nuovi	Morti od uccisi
Peste suina	92	100
Scabbia	18	13
Carbonchio ematico	14	14
Mal rossino dei suini	5	5
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Carbonchio sintomatico	5	5
Pleuropneumonia	—	—
Moccio e farcino	—	—
Idrofobia	10	76

UNGHERIA — *Dal 10 al 17 gennaio 1906.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	11	11
Rabbia	51	51
Moccio e farcino	26	26
Afta epizootica	24	25
Vaiuolo	60	95
Esantema vescicolare degli organi genitali	8	8
Rogna degli ovini	95	146
Mal rossino dei suini	83	156
Setticemia dei suini	417	—

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà intellettuale)

ELENCO n. 24 degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella seconda quindicina di **dicembre** *1905.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
7028	66	91	Perry & Co. Limited (Ditta) a Birmingham e Londra (Inghilterra).	9 settembre 1905	Etichetta a striscia con fregi ornamentali dorati su fondo nero lucido portante nel mezzo l'indicazione *Penna parlamento*, W accompagnata dalla scritta *Perry e C. - Londra*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *pennine*.
7029	66	92	La stessa.	9 id. »	Etichetta rettangolare a fondo verde chiaro divisa in cinque parti corrispondenti alle varie facce di una scatola contenente il prodotto: quella centrale porta l'inscrizione *Perry & Co. London - Josiah Mason - Birmingham Manufactures*, un portapenne metallico a forma di navetta nel mezzo, ed agli angoli l'indicazione del numero delle penne. Nelle due laterali maggiori leggesi ripetuto il n. 790 e la scritta *Ex. Ex. Fine Points*: in quelle minori, a sinistra vedesi un fregio contenente il monogramma *P. M.* e le parole *Trade Mark*, a destra un rettangolo diagonalmente diviso in due campi contenenti la parola *Perry* ed un piccolo rombo con la sigla & P. c., il tutto contornato dall'indicazione in varie lingue *marca depositata*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *pennine*.
7066	66	93	Società automobili Diatto, A. Clément, a Torino	10 id. »	Etichetta rettangolare contenente in un fregio dorato un toro rampante in campo azzurro accompagnato dall'iscrizione *Diatto A. Clément - Automobili - Torino*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *veicoli automobili in genere ed accessori*.
7071	66	94	Moscatelli Antonio, a Genova	20 ottobre »	1° Etichetta rettangolare, limitata da una incorniciatura lineare stile moderno, portante in alto la parola *Fosformiol* disposta tra le faccie di una medaglia ed un bollo rettangolare contenente la scritta *Farmacia Internazionale* ed un leone con le zampe anteriori poggiate ad una sfera con la scritta: *A. Moscatelli - Genova*; sotto il bollo leggesi: *Marca depositata*, e nel corpo dell'etichetta una scritta concernente le virtù terapeutiche del prodotto, la dose e la formula; in fondo l'iscrizione: *Prodotti speciali A. Moscatelli, Farmacia Internazionale* seguita dall'indirizzo e dall'indicazione del prezzo. 2° Etichetta a striscia contenente una dicitura sulle qualità terapeutiche del prodotto. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *specialità farmaceutica*.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
7074	66	95	Scaturchio Francesco di Nicola, a Napoli	18 ottobre 1905	Etichetta rettangolare a fondo verde con fregi dorati stile *liberty* portante l'iscrizione in caratteri di fantasia *Liquore d'Imeneo - Speciale per gli sposi - Della ditta F.sco Scaturchio - Napoli - Porta Medina, 22,* e nella parte inferiore la figura di due sposi in atto di toccare reciprocamente un bicchierino di liquore che stringono nella mano. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *liquore.*
7075	66	96	*Sirio.* Società anonima saponi, amidi ed affini, a Milano	21 id. »	Etichetta rettangolare portante tra due ornati stile moderno, nei quali figurano viole mammole con foglie, l'iscrizione *Sapone alla violetta - Profumeria Sirio - Milano,* a caratteri di fantasia. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *sapone.*
7076	66	97	Rosenthal, Fleischer & C. (ditta), a Milano	20 id. »	1° Etichetta rettangolare, lateralmente ornata da un fregio stile floreale, limitante nella parte inferiore una vignetta, rappresentante una signora in atto di provare un busto coll'assistenza della bustaia; sopra e sotto la vignetta sono disposte varie medaglie, e superiormente leggonsi le parole: « *Palina* » *Corset,* sormontate dall'iscrizione *Rosenthal, Fleischer & C. - Milano.* 2° Etichetta rettangolare contornata da un fregio stile moderno e portante in alto le parole « *Palina* » *Corset*; segue in due righe l'iscrizione *R F C à la Princesse - Marque Déposée,* e più sotto stanno le indicazioni relative alla qualità ed al colore del busto. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *busto per signora.*
7077	66	98	Augusto Baelz & C. (ditta), a Milano	20 id. »	Etichetta rettangolare contenente un rettangolo più piccolo interrotto a sinistra da uno scudo con la figura di un biscione, che tiene in bocca un bambino, e mostra sul corpo il monogramma *A. B.,* il tutto sormontato dalla parola *Mediolanum*; a destra dello scudo leggesi *Augusto Baelz & C. Milano,* ed inferiormente *Marca di Fabbrica depositata* a sinistra, e l'indicazione del peso a destra. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *inchiostri, colori, vernici, ecc. ecc.*
7078	66	99	« Sirio » Società Anonima Saponi, amidi ed affini, a Milano	21 id. »	1° Etichetta rettangolare con borchie agli angoli, contenente in un ornato stile moderno, nel quale figurano delle viole mammole, l'iscrizione a caratteri di fantasia: *Sapone Vaselina vera Violetta - Profumeria Sirio - Milano.* 2° Etichetta stile come sopra, portante la scritta: *Ringiovanisce la pelle ridandole la primitiva freschezza.* 3° Etichetta quadrata portante in un ornato a base di viole mammole con foglie e gambi l'iscrizione: *Sapone vaselina vera violetta - Profumeria « Sirio » Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *sapone.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
7090	67	13	Lever Brothers Limited, a Port Sunlight Chester (Inghilterra)	10 novembre 1905	La parola *Lever* in lettere maiuscole da stampa. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *saponi profumati*, già registrato in Inghilterra per gli stessi prodotti.
7094	67	14	Rejna Zanardini & C. (Ditta), a Milano	9 id. »	Impronta contenente in un'incorniciatura rettangolare uno scudo con la figura di un biscione tra due fanali, accompagnato dal motto *fiat lux*; sotto lo scudo leggesi: *Marca depositata*, e, su quattro linee orizzontali in basso, *Rejna Zanardini & C. - Milan* (*Italie*). Marchio di fabbrica per contraddistinguere *fanali per carrozze, automobili, biciclette, ecc.*
7095	67	15	De Caters Pierre, a Roma	15 id. »	L'iscrizione in due righe: *Rome-Automobile B.on De Caters Pierre.* Marchio di commercio per contraddistinguere *automobili e loro parti.*
7098	67	16	Cooperativa Farmaceutica, a Milano	15 id. »	La parola: *Saccaroidi*, accompagnata dell'iscrizione *Cooperativa Farmaceutica - Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *prodotti farmaceutici.*
7101	67	17	Potter e Clarke (Ditta), a Londra	22 id. »	La parola *Liana* in lettere maiuscole. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *sostanze alimentari*, (già registrato in Inghilterra per gli stessi prodotti).
7102	67	18	Gandy Belting Company, a Baltimore (S. U. d'America)	23 id. »	La parola *Gandy* in lettere maiuscole. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *cinghie per trasmissione di forza*, già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti.
7103	67	19	Colombari Enrico, a Roma	24 id. »	Etichetta di forma quadrata portante superiormente una colomba ad ali spiegate, che poggia sopra un ramoscello di olivo, al quale è intrecciato un nastro con la scritta: *Neurofilina Colombari*, il tutto sormontato da una stella raggiante e dalle parole: *Analgesico Sovrano*, sotto leggesi: *Nuovo rimedio contro le nevralgie, l'emicrania, i dolori prodotti da carie dentarie*, oltre l'indicazione sull'uso e la formula del prodotto; in fondo l'iscrizione: *Farmacia Colombari, Roma, via Porta Salaria. 86 - Roma.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *preparato farmaceutico.*
7106	67	20	De Lahitte Eduardo, a Buenos-Aires (Repubblica Argentina)	25 id. »	1° Etichetta circolare contornata da un festone d'alloro e contenente nel campo centrale una figura di donna in piedi, in atto di reggere, col braccio destro, una coppa con un serpe attorcigliato, il tutto accompagnato dalla scritta *Marca depositata* e dalla parola *Higea* disposta in colonna a sinistra della figura; in un nastro spiegato, in alto, leggesi *Pillole Fernet* ed in una targa in basso *del dott. Bianchi - Milano.* 2° Etichetta circolare contornata da una fascia decorata da un ramo con foglie e portante una scritta sulle virtù terapeutiche e l'uso del prodotto. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *specialità farmaceutica*, già registrato in Francia per lo stesso prodotto.

Roma, addì 17 gennaio 1906

Il direttore capo della 1ª divisione: S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 28 corrente, in Ortezzano, provincia di Ascoli Piceno, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, il 31 gennaio 1906.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con R. decreto del 31 dicembre 1905:

De Vivo cav. Pietro, referendario di 2ª classe, promosso referendario di 1ª classe (L. 7000).

Vassalli **cav.** Giulio Cesare, capo divisione di 2ª classe id. capo-divisione di 1ª classe (L 7000)

Macaluso cav. dott. Giuseppe — **Vaglieco** cav. dott. Giovanni, **capi** sezione di 1ª classe, id. referendari di 2ª classe (L. 6000).

Franceschi cav. Giulio — Invernizzi cav. Enrico, capi sezione di 1ª classe, id. capi divisione di 1ª classe (L. 6000).

Drago cav. dott. Francesco — Sequi-Porqueddu cav. Giovanni — Squanquarilli cav. Giuseppe — Bandi cav. Giovanni — Melograni cav. dott. Carlo, capi sezione di 2ª classe id. capi sezione di 1ª classe (L. 5000).

Di Lorenzo cav. Salvatore — Pompejani cav. Enrico — Berio cav. Luigi — Righetti cav. Pompeo, primi segretari, id. capi sezione di 2ª classe (L. 4500).

Durante cav. dott. Federico — Alessandri cav. Marsilio — Viamin cav. Pietro, primi segretari, promossi capi sezione di 2ª classe a L. 4500.

Marucchi cav. avv. Cesare — De Paolis Rodolfo — [illegible] Pacifico — Ferreri cav. Enrico — Gaggio cav. dott. Benedetto — Pedoja dott. Armando — Manfredi Carlo — [illegible] Francesco, segretari, promossi primi segretari a L. [illegible].

D'Adamo dott. Achille — Cappuggi Amerigo — [illegible] dott. Eugenio — Santangelo Alberto — Scicolone Domenico — Pascale Achille — Farace Alberto — Faini Federico — Sciacovelli Giuseppe, segretari di 2ª classe, promossi segretari di 1ª classe a L. 3500.

Guna dott. Adolfo — Fornari Gaetano — Ronci Pierluigi — Monacelli Orlando — Pontenani Alfonso — Pani Francesco — Cola dott. Umberto — D'Aquila dott. Ernesto — Pasquetti Paolo — Wilhelmi Enrico — Salvatori Adriano — Sirovich Ugo — Pistolesi dott. Alfredo, vice segretari di 1ª classe, promossi segretari di 2ª classe a L. 3000.

Ottavi Carlo — Vaccaro Anco Marzio — Spinetti dott. Gaetano — Mazzarotta Arturo — Marianecci Virgilio — Ricchetti dottor Giovanni — Mustorgi Attilio — Talamanca Giov. Battista — Scrivante Luigi — Masini dott. Giuseppe — Sabbatini Odocaro — Marangoni Paolo — Corvino dott. Giulio Alfonso — Lanzi dott. Pompeo — Moriconi Alfredo — Pedoja Luigi, vice segretari di 2ª classe, promossi vice segretari di 1ª classe a L. 2500.

Ausenda dott. Guido — Forcella Roberto — De Vincenti Rodolfo — D'Alessandro dott. Tito, segretari di 2ª classe promossi segretari di 1ª classe a L. 2250.

Gualdi Carlo — Turchi dott. Alfredo — Torquati Lamberto — Mancini Bruto — Tosti-Croce Nicola — Alessio Ettore — Cordero dott. Eugenio — Boccia Gennaro — Mancini Celestino — Vecchietti Pilade — Macauda Vincenzo — Galanti Romolo — Alicandri-Ciufelli Achille, segretari di 3ª classe, promossi segretari di 1ª classe a L. 1780.

Gambelli dott. Romeo — Colonna dott. Michele, vice segretari di 3ª classe a L. 1500, promossi vice segretari di 2ª classe a L. 1750.

Pellegrinetti Ulisse, archivista di 1ª classe a L. 3500, promosso capo ufficio d'ordine a L. 4000.

Ciuoli cav. Gaetano, archivista di 2ª classe a L. 3200 promosso alla 1ª classe a L. 3500.

Bennardo Pasquale, archivista di 3ª classe a L. 2700, promosso alla 2ª classe a L. 3200.

Pignani Benedetto, ufficiale d'ordine di 1ª classe a L. 2200, promosso archivista di 3ª classe a L. 2700.

D'Andrea Carlo — Bellinfante Giuseppe — De Pietro Francesco — Farina Nicola — Pini Giovanni — Barbani Ugo, ufficiali d'ordine di 2ª classe, promossi ufficiali d'ordine di 1ª classe a L. 2200.

Tonini Cesare — Lidonnici Ferdinando — Tacchi Teobaldo — Semidei Matteo — Cividali Umberto — Carra Giovanni, ufficiali d'ordine di 3ª classe, promossi ufficiali d'ordine di 2ª classe a L. 1650.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le seguenti obbligazioni ferroviarie 3 0[0, della rete Mediterranea, cioè:

Serie *A*, N. 115,101 a 115,106 corrispondente al N. 8592 del certificato quintuplo per il capitale nominale di L. 2500 intestate al nome di Savio *Amelia* fu Luigi, minore emancipata, sotto la curatela del marito Zambaldi Ferruccio, domiciliata a Novara.

Serie *B*, N. 55,686 a 55,690 corrispondente al N. 8593 del certificato quintuplo, pel capitale nominale di L. 2500, intestato come sopra.

N. 142,731 a 142,735 id. 8594, id.
N. 173,246 a 173,250 id. 8595, id.
N. 195,736 a 195,740 id. 8596, id.
N. [illegible]
N. 207,151 a 207,155 id. 8598, id.
N. 207,156 a 207,160 id. 8599, id.
N. 207,161 a 207,165 id. 8600, id.
N. 208,736 a 208,740 id. 8601, id.
N. 273,926 a 273,930 id. 8602, id.

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Savio *Luigia-Amelia* fu Luigi, ecc., c. s. vera proprietaria delle obbligazioni stesse.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese, dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette obbligazioni nel modo richiesto.

Roma, il 1° febbraio 1906.

Pel direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le seguenti obbligazioni ferroviarie 30[0, della Rete Adriatica, e cioè:

Serie *A*, N. 169 corrispondente al N. 7788 del certificato, per il capitale nominale di lire cinquecento intestate al nome di Savio *Amelia* fu Luigi, minore emancipata, sotto la curatela del marito Zambaldi Ferruccio, domiciliata a Novara;

Serie *A*, N. 10,326 corrispondente al N. 7789 del certificato del

capitale nominale di L. 500, intestata al nome come sopra;

Serie *C*, N. 6654 corrispondente al N. 7790 del certificato del capitale nominale di L. 500, intestata al nome come sopra;

Serie *D*, N. 9281 al 9285 corrispondenti al n. 7791 del certificato quintuplo del capitale nominale di L. 2500, intestate al nome come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Savio *Luigia-Amelia* fu Luigi, ecc. ecc., vera proprietaria delle obbligazioni stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette obbligazioni nel modo richiesto.

Roma, il 1° febbraio 1906.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,144,563 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 100, al nome di Olivieri Carolina del fu Andrea, moglie di *Bettino* Francesco, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Olivieri Carolina del fu Andrea, moglie di *Bottini* Francesco, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° febbraio 1906

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,015,764 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 335, al nome di Rüesch *Laura*, Elisa, Carlo ed Arnoldo fu Carlo Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Habersaat Luigia Verena Barbara, domiciliata a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rüesch *Luisa-Laura*, Elisa, Carlo ed Arnoldo fu Carlo Giacomo, ecc., come sopra, veri proprietarii della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° febbraio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Giammanco Emanuele fu Francesco ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 81 ordinale, n. 15 di protocollo e n. 452 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Siracusa, in data 23 gennaio 1905, in seguito alla presentazione di un certificato nominativo della rendita di L. 175, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Giammanco Emanuele fu Francesco predetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 1° febbraio 1906.

Pel direttore generale
ZULIANI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 febbraio, in lire 100 12

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

1° febbraio 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degli interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	105,11 02	103 11 02	104 75 66
4 % *netto* ...	104 67 50	102,67 50	104,32 11
3 ½ % *netto*	103 43 33	101 68 33	103,12 42
3 % *lordo*	72,91 67	71,71 67	72,09 95

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di botanica nella R. università di Siena.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 25 aprile 1906.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà presentare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime possibilmente in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore al 25 marzo 1906.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 16 dicembre 1905.

Il ministro
L. BIANCHI.

3

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 1° febbraio 1906

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

PAVIA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati: Piccinelli, Sogani, Giaccone, Pantano e Fernini.

(Sono conceduti).

Comunicazioni della presidenza.

PRESIDENTE. Comunica i ringraziamenti delle famiglie Vagliasindi e Lovito, per le onoranze rese ai compianti ex-colleghi.

Comunica inoltre che il maggior generale Porro, sottosegretario di Stato per la guerra, e il contrammiraglio Bianco, sottosegretario di Stato per la marina, sono nominati RR. commissari per rispondere alle interrogazioni.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri, presenta un disegno di legge per approvazione del trattato di commercio tra l'Italia e la Bulgaria.

GALLINO presenta la relazione sul disegno di legge: « Concessione perpetua dell'acquedotto De Ferrari-Galliera ».

CRESPI presenta la relazione sul disegno di legge per modificazioni alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Sull'ordine del giorno.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega che si omettano le interrogazioni (Approvazioni).

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE avverte che, parlando il presidente del Consiglio, secondo il regolamento, si riapre la discussione; ma chi desidera parlare occorre che si iscriva di nuovo.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (Segni di attenzione). Non farà un lungo discorso non potendo rispondere minutamente ai vari addebiti che gli vennero mossi.

L'on. Barzilai gli fece carico di essersi ripresentato dopo la dichiarazione fatta di ritirarsi quando si discusse il *modus vivendi* con la Spagna. Egli tenne fede a quella dichiarazione dimettendosi; ma non poteva respingere il nuovo mandato affidatogli (Commenti), molto più che la Camera, respingendo quel disegno di legge, aveva dichiarato espressamente di non voler condannare il programma generale del Ministero (Interruzioni — Rumori).

Nel ricomporre il Gabinetto fu guidato dal concetto di mantenersi fedele alla maggioranza che aveva sorretto quelli precedenti; compresi i Ministeri Zanardelli e Giolitti che contenevano un numero di uomini di Destra maggiore di quello che vi è nel presente.

In confronto di quelli. questo Ministero è tutto d'un pezzo e tutto d'un colore. (Rumori).

Vedrà poi se maggiore omogeneità presenteranno i futuri (Ilarità).

Quanto all'avere scelto l'on. Malvezzi, si limita a dire che non è lecito giudicare d'un uomo politico e del suo pensiero leggendo alcuni brani staccati da opuscoli di antica data.

Dà lettura di alcuni brani dell'opuscolo che ha dato fondamento all'accusa di clericalismo, per dimostrare che essa fu ingiustamente mossa all'on. Malvezzi. (Interruzioni e rumori all'estrema sinistra).

Egli non teme di affrontare la discussione sulla politica ecclesiastica; poichè proclamò sempre la supremazia dello Stato laico in tutte le sue manifestazioni. (Commenti).

Quali fatti si possono additare per accusare il Ministero d'un indirizzo diverso? L'on. Malvezzi non rappresenta per nulla una situazione nuova, non professando egli le opinioni attribuitegli; egli consente pienamente con gli uomini che furono onore della Destra. (Interruzioni a Destra).

Chiude l'argomento dichiarando che, il giorno in cui sorgesse il pericolo clericale, il Governo saprebbe difenderne lo Stato. Ma non ravvisa tale pericolo nell'entrare dei cattolici nella vita politica del paese. Ciò non servirebbe che a rafforzare le istituzioni estendendone la base.

Il rimprovero mossogli dall'on. Gallo, d'aver fatto togliere dall'ordine del giorno dell'on. Gorio le parole: « libertà e democrazia » lo ha amareggiato. Egli non fece parte, come l'on. Gallo del Gabinetto del 1898, nè fu candidato alla presidenza della Camera nel secondo Gabinetto Pelloux (Interruzioni del deputato Gallo — Rumori). Non può a lui quindi rivolgersi l'accusa di non essere liberale e democratico.

Ricorda d'aver pregato l'on. Gorio di levare dal suo ordine del giorno quelle parole perchè evidentemente superflue di fronte ai nomi del proponente e dell'accettante (Vive interruzioni all'Estrema Sinistra).

Sostiene che il suo programma, per quanto pratico e non filosofico, è assolutamente politico; e non soltanto amministrativo, come lo ebbe a giudicare l'on. Gallo.

Oggetto del Governo dev'essere la costante, progressiva elevazione delle condizioni del popolo; questo è programma politico di vera democrazia. Riferendosi ai recenti disordini di Roma, assicura che il comizio non era mai stato proibito; e che, dopo le osservazioni in contrario, fu mantenuto il permesso. Quanto al sequestro dei telegrammi, assicura che non furono mai vietati telegrammi contenenti apprezzamenti (Denegazioni); fu impedita soltanto la trasmissione di notizie notoriamente false (Commenti).

Ad ogni modo, qual'è il programma degli avversari? Ha ragione di domandarlo quando l'opposizione trae da partiti diversi ed antagonistici. Attenderà a questo proposito le dichiarazioni dell'onorevole Sonnino per dire su quel programma il pensiero del Governo (Commenti).

Fa voti che gli avversari portino nel Governo della cosa pubblica maggiore preparazione e maggiore attività di quella dimostrata finora; ma certo essi non vi porteranno nè maggiore patriottismo, nè maggiore sentimento di dovere, nè maggiore devozione alla patria (Applausi - Rumori - Commenti animati).

Verificazione dei poteri.

PRESIDENTE annunzia che la Giunta delle elezioni ha proclamato l'onorevole Cantarano, deputato di Gaeta (Applausi).

CANTARANO giura (Applausi).

Si riprende la discussione sulle comunicazioni del Governo.

SONNINO (Segni di attenzione). Nota che l'esperienza recente e la composizione del Gabinetto, formato intorno ad un programma nebuloso perchè indefinito, tolgono ogni fede nei propositi del Ministero. Vedendo succedersi da cinque anni nel Governo uomini, che annunciano grandiose riforme senza darsi pensiero di metterle in atto, il paese si fa sempre più scettico sulla sincerità degli istituti parlamentari. E senza sincerità di opera come di parola, non vi è infatti serietà di reggimento libero.

L'oratore ricorda la mancanza di sincerità nell'accettazione del rinvio delle liquidazioni ferroviarie; nel ritardo della discussione della convenzione d'esercizio delle Meridionali; nelle promesse di linee e lavori bandite dal ministro Tedesco (Approvazioni) nell'occasione del *modus vivendi;* nella stessa composizione del Ministero.

Eppure si fa ogni giorno più imperiosa la necessità di armonizzare con la più vigorosa complessione del paese ordinamenti amministrativi ed istituti giuridici in contrasto con le moderne esigenze politiche e sociali. Non si può pretendere che in una sessione si esplichi un intero ciclo di riforme; ma il paese vuole che il Governo si immedesimi con programmi che annuncia, ed abbia l'occhio teso ad una meta fissa (Commenti — Applausi).

Non vi è ramo della pubblica amministrazione, che non reclami azione riformatrice.

Quanto alla politica interna, non basta che sia inspirata a principi di libertà, ma deve essere, di fronte alle amministrazioni locali, (Approvazioni) condotta in modo da risanare la nostra vita politica; specie nel mezzogiorno, dove l'azione del Governo è subordinata a meschini interessi di persone o di parte. (Vive approvazioni).

In tutta la estensione si impone la questione del Mezzogiorno, perchè il ritardo ne peggiora le condizioni. Ma ogni tentativo di soluzione richiede chiara concezione degli scopi morali e sociali oltrechè economici, e deve essere collegato coi criteri di una riforma tributaria (Approvazioni). Di questo nulla si è iniziato di organico; anche qui occorrerà procedere per gradi; ma ogni passo deve convergere verso una meta determinata.

L'oratore accenna all'ufficio dello Stato in materia della istruzione (Bene!) e quindi passa a deplorare che non si sia messo mano a riforme degli ordinamenti militari per trarre dalla spesa odierna una maggiore efficacia per la difesa nazionale, oggi in condizioni poco soddisfacenti. (Commenti).

Urge rinvigorire o svolgere finanziariamente e amministrativamente i grandi servizi pubblici, di trasporto o di comunicazione, assunti dallo Stato: a questo ufficio non affida di poter soddisfare l'onorevole Tedesco, il prima responsabile delle gravissime deficienze odierne. (Vive approvazioni - Interruzioni del ministro Tedesco).

L'oratore stimando inutile proseguire la enumerazione delle riforme urgenti, enumerazione divenuta un tema di concorso accademico ad ogni ripresa di lavori parlamentari, risponde ad alcune domande rivolte da varî oratori all' opposizione costituzionale.

A chi si agita pel suffragio universale e insieme a chi ne teme le conseguenze, l'oratore dice: come preparazione al nuovo istituto da un lato e come riparo ai suoi pericoli dall'altro cominciamo intanto col mettere tutti mano risolutamente a quelle riforme, per ottenere le quali si reclama più vivamente il suffragio universale (Commenti); alle riforme intese all'elevamento economico, morale e intellettuale delle classi più bisognose. (Interruzioni - Commenti prolungati).

Quanto alla politica ecclesiastica, una sola è possibile per chi dirige la cosa pubblica in Italia: nessuna persecuzione, nessuna provocazione, nessuna politica meschina di punture di spillo: ma largo sentimento di tolleranza e di rispetto verso tutte le credenze e le opinioni sinceramente professate; (Vive approvazioni) leale osservanza della legge delle guarentigie; mantenimento di tutti i diritti dello Stato (Bravo), il quale per suo conto deve saper provvedere e raggiungere i propri fini di giustizia, di moralità, di cultura (Approvazioni).

Lo Stato non può campare di sola negazione: alla sua azione bisogna dare un qualche effettivo contenuto ideale, una qualche positiva finalità morale, se vogliamo che tutti i suoi istituti non degerino, se vogliamo alimentare una scintilla di fede, di spirito di sacrificio e di disciplina, cioè di subordinazione dell'io all'interesse collettivo nel cuore dei cittadini, che oggi sfiduciati e abbandati si gettano in braccio alle organizzazioni sovversive e clericali.

L'attuazione di una politica di riforme implica omogeneità nella composizione del Governo e della sua maggioranza: si può in certi momenti comprendere l'accordo anche per coloro che in passato rappresentarono indirizzi diversi: ma simile accordo deve farsi alla luce del sole, dichiarandone, nettamente il perchè, l'oggetto, la ragione, ed il punto fin dove s'intende che giunga. Nulla di tutto ciò nella situazione presente.

Oggi occorre un Governo che non sostanzi la sua vita in un equilibrismo sterile. ma che dia affidamento di tradurre i buoni propositi in atto, puntandovi sopra magari la vita. Ci vuole un programma di riforme, ed insieme di correttezza nei metodi di lotta politica o elettorale, che tolga il dibattito politico da questo triste ambiente di bizantina agitazione nel vuoto.

La Camera oggi non è chiamata a decidere tra le vie della democrazia da un lato, e quelle della reazione dall'altro; e nemmeno fra la tendenza progressista e quella conservatrice. Essa ha da scegliere invece tra la continuazione di una politica di opportunismo sterile e contraddittoria, e l'iniziare una buona volta una azione ordinata e continua di riforme pratiche, ispirate ad un largo sentimento moderno di equità e di solidarietà sociale. (Vive approvazioni — Applausi — Commenti).

GUERCI, dichiara di parlare per desiderio di assumere nettamente la sua parte di responsabilità. Il presente Ministero non è quello del suo cuore; ma finora ha atteso invano che qualcuno dei futuri chiamati a costituire un nuovo Governo enunciasse una di quelle idee, che sono veramente democratiche, ma che sono anche tanto pericolose per gli uomini di Stato.

Esaminando la situazione attuale, rileva che la critica al Ministero non ha precisato alcun programma nuovo (Commenti); e che nemmeno l'on. Sonnino ha detto un pensiero chiaro intorno alla politica ecclesiastica e intorno alle riforme. Perciò gli domanda se sia disposto a volere l'istruzione interamente laica (Rumori), a sfrattare le congregazioni (Bene! — Rumori), a diminuire le spese militari (Rumori).

Conclude dichiarando che, in mancanza di meglio, continuerà a votare per il Ministero Fortis (Approvazioni — Rumori — Commenti).

GIOLITTI (Segni di attenzione) intende rispondere agli onorevoli Turati, Ferri e Sonnino che le organizzazioni di libertà dei lavoratori italiani sono originate dalla sua politica di libertà (Vivissimi applausi); che i maggiori salari (Vivissime interruzioni) delle classi proletarie sono frutto di quel regime; che egli stesso si adoperò per migliorare le sorti dei ferrovieri (Vivissimi applausi — Rumori altissimi — Interruzioni).

Ha mostrato in quattro anni di Governo di non fuggire dinnanzi ad alcuna difficoltà (Commenti). Costretto ad allontanarsi temporaneamente dalla vita politica per ragioni di salute (Commenti — Vive interruzioni all'estrema sinistra), deve ora ricordare che nelle ultime elezioni generali bandì il principio « nè reazione, nè rivoluzione » e che questo suo programma ebbe il plauso della grande maggioranza del paese (Commenti e nuove interruzioni all'estrema).

Ricorda la riforma daziaria, i provvedimenti per la pubblica igiene, la riforma carceraria, gli otto milioni dati per la diffusione dell'insegnamento elementare, sola via per giungere al suf

fragio universale (Interruzioni — Rumori all'estrema sinistra — Applausi a sinistra — Rumori).

Ricorda la legge per la Basilicata, gli impegni fin da allora assunti solennemente per la Calabria, la legge per Napoli. (Commenti in vario senso — Interruzioni vivaci dell'on. Ferri — Richiami all'ordine del presidente).

E circa la questione del Mezzogiorno, dopo avere ricordato le grandi benemerenze del compianto Giuseppe Zanardelli, accenna alle disposizioni per la trasformazione dei debiti dei Comuni, ai provvedimenti per le ferrovie e ai trattati di commercio, nei quali furono tutelati con particolare zelo gli interessi della produzione meridionale (Approvazioni — Commenti — Rumori).

Non crede che due giorni di maldicenza a carico di due o tre ministri siano un programma. (Approvazioni). Nè un programma hanno annunciato gli oppositori. Non può quindi che deplorare il violento attacco contro il Ministero, il giorno stesso in cui si presenta, senza neppure volerne udire i proponimenti, senza volerlo attendere alla prova dei fatti (Vivissimi applausi — Molte congratulazioni — Rumori — Commenti prolungati).

Voci. La chiusura!

(La Camera delibera di chiudere la discussione).

Presentazione di una relazione,

CUZZI presenta la relazione sul disegno per modificazioni alla legge d'igiene e sanità pubblica.

Si riprende la discussione sulle comunicazioni del Governo.

COTTAFAVI ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, non soddisfatta delle dichiarazioni del Governo, passa all'ordine del giorno ».

Rinuncia a parlare.

LIBERTINI GESUALDO, CASSUTO, GAETANO CALVI, hanno presentato ciascuno un ordine del giorno così concepito:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, passa all'ordine del giorno ».

Rinunziano a parlare.

FIAMBERTI ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera approva le dichiarazioni del Governo e passa all'ordine del giorno ».

Rinunzia a p rlare.

PRESIDENTE annunzia tre ordini del giorno, che non possono essere svolti, presentati l'uno dall'on. Cavagnari, l'altro dall'on Larizza, il terzo dagli onorevoli Venditti, Salvia e Guarracino, tutti e tre così concepiti:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, passa all'ordine del giorno ».

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accetta la formula proposta dall'on. Fiamberti, dando a quest'ordine del giorno carattere di fiducia, e pregando i suoi amici di associarvisi.

PELLERANO e COTTAFAVI, ritirano i loro ordini del giorno e voteranno contro.

(Gli altri proponenti ritirano i loro ordini del giorno, associandosi a quello dell'on. Fiamberti).

PRESIDENTE, annunzia che è stata chiesta la votazione nominale.

SACCHI, parla per fare una dichiarazione di voto. Non è il momento di enunciare programmi. Voterà contro il Gabinetto. Comprende che un Ministero di colore non è più possibile di fronte alle nuove questioni dell'ora presente. Ricorda che solo il partito radicale non ebbe mai paura della libertà, anche quando di fronte all'avanzarsi del proletariato, la vecchia Sinistra si rifugiava nel riformismo. La libertà non corre ormai più pericolo, perchè affidata alla difesa del popolo cosciente.

Ma occorre ridestare e secondare le energie nazionali.

L'oratore e i suoi amici non hanno potuto seguire l'opera del Governo, perchè furono e sono contrari alle non ponderate spese militari, perchè invano hanno reclamato la riforma tributaria; perchè vogliono che lo Stato sia rigorosamente laico, e mantenga la gloriosa tradizione dell'abolizione delle corporazioni religiose, non permettendo la ricostituzione della manomorta ecclesiastica, e instaurando la scuola laica (Vive approvazioni).

Nella politica interna vuole che cessino le compromissioni coi partiti locali. Accenna a questo proposito alle recenti elezioni amministrative di Torino (Commenti — Rumori). Vuole instaurato nelle Amministrazioni provinciali e comunali un regime di vera e imparziale giustizia amministrativa (Approvazioni).

Da un periodo di inerzia governativa è tempo ormai di passare ad un periodo di feconda attività E il Ministero, che saprà ridestare le energie nazionali, avrà reso, qualunque esso sia, un grande servigio alla patria (Applausi all'estrema sinistra — Commenti).

VILLA, con vero dolore deve separarsi da antichi amici e votar contro il presente Ministero (Commenti - Rumori), la cui costituzione non può appagare la sua coscienza di uomo politico. Rilevando poi un'allusione dell'on. Sacchi, circa la recente lotta amministrativa in Torino, dichiara che là il partito liberale non fece alcuna alleanza, a base di transazioni nei principî e nei programmi, col partito clericale. L'uno e l'altro combatterono uniti un nemico comune. Sconfitto questo, ognuno riprende il suo posto (Vivi commenti).

GIANTURCO, voterà contro il Ministero. Ma, poichè il voto odierno confonderà uomini di opposte parti, dichiara che egli concorda con gli altri colleghi, in quanto intenda reclamare un sollecito riordinamento del servizio ferroviario, e in quanto intende affermare la necessità di una politica interna, che rispetti le libertà e il diritto di associazione. Circa il suffragio universale, reputerebbe fausto il giorno in cui il nostro paese fosse maturo per siffatta riforma; ma il livello della coltura popolare nostra non è tale ancora che siffatta riforma consenta (Commenti).

Darà poi il suo voto a qualunque provvedimento tenda a diffondere l'istruzione e l'educazione nelle classi popolari, specialmente per ciò che riguarda l'insegnamento professionale (Approvazioni). Quanto al problema meridionale, afferma che esso è essenzialmente un problema d'istruzione e di giustizia.

Sulla politica ecclesiastica, nessuno può ormai distruggere quelle che sono da trentacinque anni le basi della vita pubblica nazionale. Ma crederebbe fatale al nostro paese inaugurare una lotta politico-religiosa come quella che travaglia la Francia, e chiudere le porte del Parlamento ai rappresentanti del partito cattolico (Applausi — Approvazioni — Commenti — Rumori).

Non si tratta di conciliazione, nè di rinnegare il principio del libero esame; si tratta di evitare un conflitto, che non può non essere nefasto, fra il sentimento della patria e quello della fede (Commenti — Approvazioni — Rumori) Queste dichiarazioni ha creduto doveroso di fare come atto di sincerità politica (Applausi — Congratulazioni — Commenti prolungati).

Votazione nominale.

PRESIDENTE, indice la votazione nominale sull'ordine del giorno Fiamberti:

« La Camera approva le dichiarazioni del Governo e passa all'ordine del giorno ».

PAVIA, segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Albertini — Arigò — Astengo — Aubry.

Battaglieri — Bertarelli — Bertetti — Bizzozero — Botteri — Brizzolesi — Buccelli.

Cacciapuoti — Calissano — Calleri — Calvi Gaetano — Camagna — Camera — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Carcano — Cardani — Carugati — Cassuto — Castellino — Castiglioni — Cavagnari — Celesia — Centurini — Cesaroni — Chiappero — Ciartoso — Cicarelli — Cimati — Cimorelli — Cirmeni — Cocuzza — Compans — Conte — Cornalba — Cortese — Costa-Zenoglio — Crespi — Croce — Curreno — Cuzzi.

Da Como — Daneo — Dari — De Bellis — De Gennaro Emilio — De Gennaro-Ferrigni — Del Balzo — Dell'Arenella — De Luca

Paolo Anania — De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De Novellis — De Seta — De Tilla — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio.

Facta — Faelli — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fasce Fede — Ferraris Carlo — Fiamberti — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fracassi — Francica-Nava — Furnari — Fusco.

Galdieri — Galletti — Galli — Gallina Giacinto — Gallino Natale — Giardina — Ginori-Conti — Giolitti — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Goglio — Gorio — Graffagni — Guarracino — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerci — Guerritore.

Lampiasi — Larizza — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Licata — Lucernari.

Majorana Angelo — Malvezzi — Manna — Maraini Emilio — Marescalchi — Marghieri — Masi — Massimini — Matteucci — Medici — Melli — Mezzanotte — Mira — Modestino — Montauti — Monti Gustavo — Morando — Morelli Enrico.

Negri de Salvi — Niccolini.

Odorico — Orioles — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Paniè — Pastore — Pellecchi — Pinchia — Podestà — Pozzi Domenico — Pugliese.

Queirolo — Quistini.

Raggio — Rastelli — Rava — Reggio — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzone — Rochira — Romanin-Jacur — Romano Giuseppe — Ronchetti — Rossi Enrico — Rossi Teofilo — Rovasenda — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Salvia — Santoliquido — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Sesia — Simeoni — Solimbergo — Soulier — Spallanzani — Spingardi — Squitti.

Targioni — Tecchio — Tedesco — Teodori — Testasecca — Tizzoni — Turbiglio.

Umani.

Valle Gregorio — Venditti — Vendramini — Ventura — Verzillo.

Zella-Milillo.

Rispondono no:

Abbruzzese — Abignente — Albasini — Alessio — An[illegible]ini — An[illegible]lisci — Arlotta — Arnaboldi — Aroldi — Avellone.

Bac[illegible] — Baragiola — [illegible] — Barracco — [illegible]zilai — Basetti — Bastogi — Battelli — Benaglio — Bentini — Beronini — Bergamasco — Bertolini — Bianchi Emilio — Bianchini — Bissolati — Bonicelli — Borghese — Borsarelli — Boselli — Bracci — Brunialti.

Cabrini — Callaini — Camerini — Cameroni — Campi Emilio — Campi Numa — Canetta — Cantarano — Carmine — Casciani — Cascino — Celli — Cerulli — Chiapusso — Chiesa Eugenio — Chimienti — Chimirri — Ciappi — Ciccarone — Giuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colajanni — Comandini — Cornaggia — Cottafavi — Credaro — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Danieli — De Amicis — De Andreis — De Asarta — De Felice-Giuffrida — De Giorgio — De Michetti — De Nava — De Nobili — De Viti De Marco — Di Cambiano — Di Rudinì Antonio — Di Rudinì Carlo — Di Scalea — Donati.

Fabri — Falaschi — Fani — Fazi Francesco — Fera — Ferraris Maggiorino — Ferri Enrico — Ferri Giacomo — Fortunato — Fradeletto — Franchetti — Fulci Nicolò.

Gallini Carlo — Gallo — Galluppi — Gattoni — Gattorno — Gaudenzi — Gavazzi — Gianturco — Giunti — Giusso — Grassi-Voces — Grippo — Gualtieri — Guicciardini — Gussoni.

Jatta.

Lacava — Landucci — Lazzaro — Leali — Locro — Lucca — Lucchini Luigi — Lucifero Alfonso — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Malcangi — Mango — Mantica — Mantovani — Maraini Clemente — Marazzi — Marcello — Maresca — Mariotti — Marzotto — Masciantonio — Masini — Materi — Mazziotti — Meardi — Mel — Mendaia — Merci — Meritani — Miliani — Miniscalchi-Erizzo — Molmenti — Monti-Guarnieri — Morgari — Morpurgo — Moschini.

Nitti.

Orlando Salvatore — Ottavi.

Pala — Pandolfini — Pansini — Papadopoli — Pascale — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pavoncelli — Pennati — Pellerano — Perora — Petroni — Pianese — Pilacci — Pistoja — Placido — Poggi — Pompilj — Pozzato — Prinetti — Pucci.

Raccuini — Raineri — Rampoldi — Ravaschieri — Resta-Pallavicino — Riccio Vincenzo — Rigola — Rocco — Romussi — Rondani — Rosadi — Roselli — Rota — Rubini.

Sacchi — Salandra — Sanarelli — Sanseverino — Santamaria — Santini — Saporito — Scaglione — Scalini — Scorciarini-Coppola — Semmola — Serristori — Sichel — Sili — Silva — Sinibaldi — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sormani — Spada — Spagnoletti — Spirito Beniamino — Stoppato.

Talamo — Teso — Todeschini — Torlonia Giovanni — Torraca — Torrigiani — Turati — Turco.

Valeri — Valli Eugenio — Vetroni — Vicini — Villa — Visocchi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zaccagnino — Zerboglio.

Si è astenuto:

Morelli-Gualtierotti.

Sono in congedo:

Albicini.

Ferrarini.

Sono ammalati:

Abozzi.

Bastogi — Bernini.

Calvi Giusto — Costa.

De Gaglia.

F[illegible].

[illegible]one.

[illegible]nini Angelo.

[illegible]lli — Molmenti.

[illegible] — Piccinelli — Pini.

[illegible] Valentino.

Sorani.

Toaldi.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione nominale.

Hanno risposto *sì* 188
Hanno risposto *no* 221
Si sono astenuti 1

(La Camera respinge l'ordine del giorno Fiamberti — Vivi e prolungati applausi).

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega il presidente di convocare domani la Camera per le comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE, dichiara che domani la Camera sarà convocata per le ore 15 per udire le comunicazioni del Governo.

Presentazione di relazione.

CUZZI, presenta la relazione sulla proposta di legge dei deputati Cuzzi e Gavazzi sull'impianto di fili aerei di trasporto.

Interrogazioni.

PAVIA, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra per sapere con quali criteri si richiamino dalla posizione in servizio temporaneo gli ufficiali del Regio esercito; e se sia vero che, con recente determinazione ministeriale, siano esclusi dal partecipare ad un tale vantaggio, che la legge consente, quegli ufficiali che, per lunghi servizi prestati sotto le bandiere e per aver preso parte a campagne di guerra, rendendosi benemeriti della Patria,

abbiano già acquistato titolo al massimo della pensione del proprio grado.

« Teofilo Rossi ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro degli interni sulle ragioni dei recenti arresti di Torino, fra cui vi è quello della studentessa russa Gutmann, e sulle intenzioni del Governo nel caso gli venisse da Torino la proposta dell'espulsione della Gutmann.

« Morgari ».

La seduta termina alle 18.10.

DIARIO ESTERO

Decisamente le istituzioni liberali elargite dallo Czar con l'*ukase* del 30 ottobre, pare che non si debbano applicare.

Il *Novoie Wremja* dice sapere che con prossimo manifesto imperiale le leggi fondamentali dello Impero saranno mutate nel seguente modo:

« Senza cambiare il titolo del monarca, sarà eliminato il concetto del potere autocratico. Non si ha l'intendimento di introdurre il giuramento sulla costituzione, ma il manifesto guarentirà il cambiamento delle leggi fondamentali e il rispetto della costituzione da parte dell'erede al trono e dei suoi successori. Il potere legislativo compete tanto al sovrano quanto alla Duma e al Consiglio dell'Impero. Un disegno di legge respinto da questo o da quella non potrà essere ripresentato nella stessa sessione. I decreti contrari alla costituzione o alle leggi potranno essere abrogati dal primo dipartimento del Senato.

« Se la Duma fosse dimessa prima che spirasse la sua legislatura, si dovrà in pari tempo fissare la data delle nuove elezioni e la convocazione della nuova sessione. L'elezioni dovranno seguire al più tardi quattro mesi dopo del giorno della pubblicazione del decreto, l'apertura della sessione non più tardi di sei mesi. I diritti civici saranno conformi a quelli concessi dalle costituzioni dell'Europa occidentale.

« Il giornale rileva che il progetto è ispirato a sentimenti liberali, ma che il fatto che leggi speciali potranno creare eccezioni ai diritti costituzionali generali indebolisce molto l'importanza delle norme giuridiche del progetto ».

* * *

Le notizie che giungono da Algesiras non sono oggi informate all'ottimismo dei passati giorni e, per quanto velato, pure dai dispacci che i numerosi corrispondenti di giornali ivi radunati spediscono ai loro giornali, traspare come un represso timore che da un momento all'altro possa sorgere nella Conferenza un dissidio da produrre gravi complicazioni. È come un senso di generale malessere che si subisce senza poterlo ascrivere a nessuna causa immediata.

Il fatto che dalla Germania e dalla Francia non si osa attaccare la quistione della polizia, preoccupa e genera la diffidenza sui risultati della Conferenza.

Il corrispondente del *Times* comincia a prevedere che la grave questione non sarà trattata, ma a suo parere le discussioni avvenute finora sono inutili soltanto in apparenza, perchè più tardi se ne potrà trarre qualche vantaggio. Intanto giovano ad allontanare il pericolo di una rottura sulle questioni di principio. Ora, il pericolo sarebbe scongiurato se si potesse evitare la discussione di tale questione e crede che la cosa sia possibile. La Conferenza potrebbe sciogliersi senza occuparsi a fondo della famosa polizia.

« Senza dubbio – aggiunge il corrispondente – si possono fare varie obiezioni; in primo luogo una simile soluzione non può soddisfare completamente nè l'una, nè l'altra parte; ma siccome la soddisfazione completa di una di esse metterebbe in pericolo la pace dell'Europa, così è da preferirsi la soddisfazione parziale.

In secondo luogo, la riorganizzazione del Marocco dovrebbe essere rinviata in modo indefinito. Ma anche qui bisogna osservare che la pace dell'Europa è più importante della prosperità dell'Impero marocchino. Se la Conferenza si limita ad escogitare qualche modesto miglioramento, astenendosi dal sollevare il principio generale, farebbe opera utile, senza mettere a repentaglio la pace ».

* * *

Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli:

« Fra la Turchia da una parte e l'Egitto e l'Inghilterra dall'altra è scoppiato un conflitto circa Akaba, città situata sul golfo omonimo nel mar Rosso.

Il comandante di Akaba riferisce che il colonnello inglese dell'esercito egiziano, Ramaly bey, costruì un campo militare di fronte ad Akaba per fissare la frontiera tra l'Egitto e la Siria.

La Turchia protestò, poichè l'Egitto e la Siria fanno ambedue parte della Turchia.

Secondo un rapporto inglese, l'incidente si svolse in modo affatto diverso.

Un impiegato egiziano che sorvegliava la frontiera trovò una pattuglia turca sul territorio egiziano e domandò che la pattuglia fosse ritirata o che nei casi dubbî fosse determinata la frontiera. La Turchia respinse tale domanda.

La Turchia annette grande importanza ad Akaba e progetta la costruzione di una ferrovia dalla Mecca ad Akaba ».

* * *

Nel nostro diario di ieri riportammo dalla *Neue Freie Presse* le parole che avrebbe detto il Re Carlo di Rumania circa il conflitto doganale fra l'Austria e la Serbia. Un dispaccio da Belgrado giunto ieri sera smentisce ricisamente l'informazione del giornale viennese.

Però pare confermarsi il fatto che la Rumania, invitata dalla Serbia e dalla Bulgaria a far parte dell'unione doganale, abbia risposto con un rifiuto.

R. ACCADEMIA
DELLE SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

Sezione della Società Reale di Napoli

Programma di concorso

L'Accademia delle scienze fisiche e matematiche (sezione della Società Reale di Napoli) conferirà un premio di L. 500 all'autore della migliore memoria sul tema seguente:

« Contributo sperimentale alla conoscenza ed alla sintesi della chinina e cinconina ».

CONDIZIONI.

1. Le memorie dovranno essere scritte in italiano, latino o francese ed essere inviate al segretario dell'Accademia non più tardi del 30 giugno 1907.

2. Esse non porteranno il nome dell'autore, ma saranno di-

stinte con un motto, il quale dovrà essere ripetuto sopra una scheda suggellata, che conterrà il nome dell'autore.

3 Le schede della memoria premiata e di quelle che avranno ottenuto l'*accessit* saranno aperte dal presidente nell'adunanza generale, che avrà luogo nella prima domenica del 1908.

4. La memoria premiata sarà pubblicata negli *Atti* dell'Accademia e l'autore ne avrà cento copie.

5. Tutte le memorie inviate pel concorso al premio si conserveranno nell'archivio dell'Accademia, e soltanto si permetterà di estrarne copia a chi le avrà presentate.

Napoli, 8 gennaio 1906.

Il segretario
PASQUALE DEL PEZZO.

PROGRAMMA DI CONCORSO AL PREMIO SEMENTINI per l'anno 1906.

La sezione di fisica della R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche e la Facoltà di scienze fisiche della R. Università degli studi di Napoli, in base al legato contenuto nel testamento del prof. Luigi Sementini in data 6 aprile 1847, col quale egli metteva a loro disposizione la somma di annui ducati 150, pari a L. 637.50:

« Per distribuirla come premio a tre memorie di chimica applicata che esse giudicheranno le migliori, ovvero per attribuirla come premio all'autore di una sola memoria contenente una grande utilità, od infine per concederla come pensione vitalizia all'autore di una classica scoperta utile all'egra umanità ».

Invitano tutti coloro che aspirino ai premî da conferirsi per l'anno 1906 a presentare non più tardi del 10 decembre 1906 nella segreteria della R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli le relative domande, corredate dei titoli necessarî e con l'indicazione del concorso al quale intendono prendere parte.

Tutte le memorie inviate al concorso si conserveranno nell'archivio dell'Accademia, e soltanto si permetterà di estrarne copia a chi le avrà presentate.

I premi saranno pagati dagli eredi del testatore.

Napoli, 22 gennaio 1906.

Il presidente della R. Accademia
FRANCESCO BASSANI.

Il rettore della R. Università
CARLO FADDA.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Bollettino sanitario. — Una circolare di S. E. il sottosegretario di Stato pel Ministero dell'interno ai signori prefetti del Regno avvisa che il detto Ministero è venuto nella determinazione di pubblicare mensilmente un bollettino sanitario, che, oltre al movimento delle varie malattie infettive, come si è praticato finora, riporti anche i dati più importanti relativi alle condizioni igieniche e sanitarie del Regno, rispecchiando in pari tempo l'attività degli uffici sanitari provinciali, comunali e portuali. Per rendere ordinata ed uniforme la raccolta e la registrazione degli elementi che dovranno servire di base alla compilazione di siffatto bollettino, sono stati formulati alcuni prospetti riuniti in fascicoli (*A*, *B*, *C*), nei quali trovansi indicati tutti gli argomenti di cui richiedonsi le relative notizie periodiche. I prospetti del fascicolo *A*) debbono essere riempiti dai medici provinciali; quelli del fascicolo *B*) dagli ufficiali sanitari dei comuni capoluoghi di provincia, nonchè dagli ufficiali sanitari dei comuni non capoluoghi, ma aventi un ufficio d'igiene; quelli del fascicolo *C*) dai medici che prestano servizio negli uffici di sanità marittima di 1ª classe.

Proventi dell'erario. — Nella terza decade di gennaio per dazi doganali e diritti marittimi sono state introitate L. 8,700,000 contro 6,600,000, differenza in più L. 2,100,000, e durante l'esercizio L. 158,900,000 contro L. 131,000,000, in più L. 27,900,000.

Il grano introdotto nella decade è stato di tonnellate 32,267 contro tonnellate 18,075, differenza in più tonnellate 14,192, e durante l'esercizio 644,569, contro tonnellate 424,795, differenza in più tonnellate 219,774.

Il granturco introdotto nella decade è stato di tonnellate 8412 contro 5869, differenza in più 2543, e durante l'esercizio tonnellate 155,410 contro 84,872, differenza in più tonnelldte 25,538.

Disposizioni ferroviarie. — Per il Congresso degli agricoltori italiani, che si terrà in Roma, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha stabilito di concedere speciali riduzioni nei trasporti delle persone e nei seguenti termini di tempo: Andata dal 10 al 24 febbraio corrente. Ritorno dal 21 febbraio al 10 marzo p. v.

⁂ Per l'Esposizione artistica di Firenze sia nei viaggi degli espositori, giurati, ecc, sia per le spedizioni delle opere d'arte destinate all'Esposizione medesima le concessioni vennero stabilite nei seguenti termini di tempo:

Viaggi degli espositori, giurati, ecc., andata e ritorno dal 15 febbraio al 30 giugno p. v.

Per le spedizioni delle opere d'arte, andata dal 15 febbraio al 12 marzo p. v.; ritorno dal 5 al 30 giugno p. v.

⁂ I termini di tempo per i viaggi degli espositori e giurati e per il trasporto delle merci di ritorno dalla Esposizione italo-bizantina in Grottaferrata (Frascati) sono stati prorogati fino a tutto il 31 luglio 1906.

Società per l'istruzione della donna. — Nell'aula magna del Collegio romano venne tenuta ieri l'annunziata conferenza sui *Fratelli Bandiera* dal signor Riccardo Pierantoni.

La gloriosa pagina degli eroici fratelli e dei loro compagni di martirio venne esposta con forma elegante e nutrita dal giovane e valente conferenziere.

Assisteva alla conferenza S. M. la Regina Margherita, che ebbe parole di plauso per il Pierantoni.

Conferenza. — Domani, alle 21, nella sede dell'Associazione artistica fra i cultori di architettura di Roma, al palazzo dei Sabini, il professore conte Domenico Gnoli terrà una conferenza sul tema: *I palazzi di Roma.*

La conferenza sarà illustrata con proiezioni luminose.

La V Esposizione d'arte culinaria. — Il tempo utile per la presentazione delle adesioni alla V Esposizione di arte culinaria, da tenersi in Roma prossimamente, venne definitivamente prorogato a tutto il 5 corrente.

Il Comitato prega vivamente tutti coloro i quali hanno deliberato di concorrere, a volere inviare in via Vittoria, n. 62, le loro adesioni. Non si accetteranno oggetti da esporre se non saranno stati preventivamente iscritti.

Nel giornalismo. — A Filadelfia, S. U, ha incominciato sotto ottimi auspicî le pubblicazioni quotidiane il nuovo giornale *L'Opinione*, organo della nostra fiorente Colonia in quella metropoli americana.

L'Opinione è diretta dal signor Agostino De Biasi, valente pubblicista nostro connazionale, che per parecchi anni fu redattore-capo del *Progresso italo-americano* di New-York e poscia direttore del *Telegrafo*, altro fiorente giornale degli italiani a New-York.

Il programma dell'*Opinione* è così esposto in chiara forma dal De Biasi: «.... la necessità di dare ai connazionali emigrati del Nord-America un giornale la cui vitalità non debba unicamente dipendere dallo spaccio quotidiano e dall' *advertisement* sollecitato capziosamente, imposto o limosinato, ma libero, liberissimo, che sia tribuna di sincera e forte voce, e insieme organo rapido e ben fatto di informazioni, cioè fattore di civiltà ».

Augurî al lontano confratello.

Marina militare. — La R. nave *Calabria* è partita da Townsville per Port-Moresby. La *Spica* è giunta a Barcellona.

Marina mercantile. — Da Teneriffa, il 30 gennaio è partito per Genova il *Città di Torino*, della Veloce, e per Buenos Aires, l'*Italia*, della stessa Società. Ieri i piroscafi *Bologna*, della S. I., e *König Albert*, del N. Ll., partirono il primo da Tanger per Genova ed il secondo da Genova per New-York.

ESTERO.

La produzione siderurgica al Giappone. — Secondo notizie da Tokio il generale Nakamura, presidente delle fonderie dello Stato, avrebbe dichiarato alla Commissione del bilancio che quelle fonderie possono d'ora innanzi permettere al Giappone di fare a meno, in tempo di guerra, delle 210 mila tonnellate di ferro che si acquistavano altra volta ciascun anno all'estero; ma siccome la quantità di ferro necessaria probabilmente aumenterà, bisognerà, se si vuole fare a meno dell'estero sviluppare ancora la produzione indigena della fonderia.

L'esportazione delle sete in Russia. — Secondo le statistiche russe, prima della guerra e dei moti insurrezionali, entravano in quell'Impero

Kg. 1,200,000 di sete diverse

delle quali kg. 900,000 circa erano italiane.

Di questi kg. 120,000 erano seta di doppio.

Il valore complessivo di questa nostra esportazione, calcolando a L. 18 il doppio e a L. 45 la seta, sarebbe di 37 milioni circa.

In questi ultimi due anni tale esportazione andò riducendosi alla metà; ma ora quel mercato va ritornando normale.

Fra quelle sete non si comprendono che poche migliaia di chili di lavorate, essendo pressochè proibitivo il dazio di L. 8 che le colpisce.

Nel prossimo maggio la Russia applicherà un nuovo dazio di L. 1.63 al chilo sulle sete greggie, dazio che in seguito si raddoppierà e poi, dopo certo tempo, dovrà essere triplicato. Esso quindi graverà assai sulla seta greggia, fino a diventare proibitivo come già lo sarebbe subito pel doppio.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ALGESIRAS, 1. — La seduta ufficiale della Conferenza ha approvato senza modificazioni il progetto di regolamento per le imposte.

I delegati marocchini hanno fatto numerose obbiezioni per sostenere il progetto del loro Governo.

La questione delle dogane non è stata toccata.

ALGESIRAS, 1. — Il comunicato ufficiale sulla seduta di stamane della Conferenza contiene i dettagli del progetto, il cui riassunto completo è già conosciuto e che è stato approvato stamane dalla Conferenza.

Il solo punto nuovo è che la Conferenza non crede di dover accettare le proposte marocchine relativamente alla tassa sui posti telefonici e telegrafici.

La prossima seduta avrà luogo sabato mattino alle ore 8.

PARIGI, 1. — In seguito agli incidenti di ieri, nelle chiese, in occasione degli inventari dei beni ecclesiastici, il prefetto della Senna ha pubblicato un decreto, il quale obbliga i curati ed i rappresentanti dei Consigli delle fabbricerie, a dare ai rappresentanti del demanio le chiavi delle chiese ed autorizza questi ultimi a richiedere la forza pubblica per compiere la loro missione.

Nella chiesa di Santa Clotilde, il signor Mertan, capo sezione al Municipio, mentre chiedeva al curato di facilitare la missione degli agenti dichiarando che lo riterrebbe responsabile degli eventuali disordini, fu afferrato e gettato fuori della chiesa.

Alcuni agenti, per liberarlo, estrassero le sciabole. Furono operati parecchi arresti, fra i quali, a quanto si dice, quello di qualche uomo parlamentare.

VARSAVIA, 1. — Per ordine del tribunale militare cinque israeliti sono stati fucilati per agitazioni terroriste.

MELILLA, 1 — Il vapore marocchino *El Turki* si è ancorato dinanzi a Marghika forse per sbarcarvi truppe.

PIETROBURGO, 1. — La città di Gomel è in rovina. L'ospedale è pieno di feriti; molti di essi hanno dovuto subire amputazioni.

La circolazione pubblica è vietata dopo le 5 pom.; 600 negozianti si trovano senza risorse. La popolazione è atterrita dallo spettacolo degli orrori dovuti ai terroristi, ai cosacchi, agli agenti di polizia, ai gendarmi ed ai vagabondi.

La miseria è spaventosa.

PARIGI, 1. — *Camera dei deputati. — Seduta antimeridiana.* — Si continua la discussione del progetto di legge sulle pensioni operaie.

L'articolo 10 che fissa a 300 franchi l'indennità da darsi alle vedove ed agli orfani degli operai è approvato con un emendamento che accorda la riversibilità della pensione del marito alla vedova per 6 mesi.

La seduta è quindi tolta.

PARIGI, 1. — *Camera dei deputati.* — (Seduta pomeridiana). — La Commissione del bilancio presenta la relazione di Baudin le cui conclusioni sono favorevoli allo stanziamento di un credito di 370 mila lire per la partecipazione della Francia all'Esposizione di Milano.

Allard chiede di interpellare i ministri delle finanze e degli interni sugli incidenti avvenuti in occasione degl' inventari dei beni delle chiese e sui provvedimenti che essi intendono di prendere per l'esatta applicazione della legge.

Il ministro Merlou accetta la discussione immediata.

Allard svolge la sua interpellanza e rimprovera al Governo di non aver tutelato gli agenti dell'amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni. Il Governo, dice l'oratore, non fece nulla per impedire agli agenti di non cadere negli agguati loro tesi dal clero. (Vivi applausi a sinistra e all'estrema sinistra). L'oratore narra ciò che è avvenuto nelle chiese di provincia e in quelle di Parigi e protesta vivamente contro l' inerzia del Governo. A Saint-Etienne-du-Mont i cattolici hanno malmenato un vecchio! (Grida a sinistra: *Sono vigliacchi!* — Grida a destra: *Sparate sulla folla!*).

Il deputato Dejeante, socialista, grida! Voi vi comportate come degli *apaches*!

Allard, continuando, dice che i cattolici hanno dimostrato che essi sono pronti a riaccendere i roghi di altri tempi.

Allard biasima il Governo perchè la sua polizia lacera il manifesti dei socialisti.

Il presidente del Consiglio, Rouvier, risponde che è stato per ordine del Ministero degli esteri che fu stracciato il manifesto cui l'oratore allude, perchè metteva in causa un personaggio della diplomazia e pretendeva che il telegrafo fosse stato interrotto per il pubblico una notte per permettere al Governo di dare ordini di mobilizzazione.

Allard conferma il suo asserto, dice: Voi sapete bene che non si fanno patti col clero. Bisognava fare la separazione come noi l'avevamo proposta. Nessun incidente sarebbe avvenuto. Allard chiede che si mettano sotto processo i vescovi e critica vivamente i preti che si iscrivono per ottenere una pensione. Domanda che ove l'inventario non possa esser fatto, le chiese siano tolte al culto ed i beni delle parrocchie siano messi sotto sequestro.

Il presidente del Consiglio, Rouvier, dice: La legge ordina gli inventari e gli inventari saranno fatti. Noi non potevamo attenderci una resistenza contro una misura che determina la tra-

emissione dei beni. Gli incidenti deplorevoli avvenuti hanno uno scopo ostile. Nessuno può ingannarsi. (Applausi prolungati a Sinistra. Interruzioni a Destra).

Rouvier continua dicendo che la legge sarà fatta rispettare con tutti i mezzi di cui dispone il potere pubblico. Noi non confondiamo la grande generalità dei cattolici con coloro che li eccitano alla lotta.

La nostra moderazione e la nostra fermezza dimostreranno che una lotta religiosa non è da temersi. (Applausi a sinistra).

Grousseau dichiara che i cattolici sono persuasi che l'inventario assicura la trasmissione di una parte dei beni allo Stato e vogliono protestare contro tale trasmissione.

Briand combatte le teorie di Grousseau e dice che i beni della chiesa non sono proprietà di qualche individuo, ma dell'insieme dei fedeli. Constatiamo, dice, che il movimento di resistenza è limitatissimo; la legge è moderatissima e liberale. E per questo ogni tentativo contro di essa deve essere represso severamente. La Chiesa passa da una sconfitta all'altra; l'ultima parola rimarrà alla Repubblica.

Il presidente del Consiglio, Rouvier, fa un segno di approvazione.

Un deputato di Destra grida: In questo momento il sangue scorre a Santa Clotilde.

Un certo numero di deputati della Destra si alzano e lasciano l'aula, come per recarsi a Santa Clotilde.

Briand chiede al Governo di agire con tutta l'energia e di applicare la legge senza debolezze.

Il presidente Doumer sospende la seduta, perchè la Camera diviene tumultuosa.

Ripresa la seduta la Camera è sempre agitata.

Allard dice che se si vuole che l'agitazione contro la legge di separazione cessi, bisogna colpire nella borsa i cattolici.

De Ranel, di destra, rimprovera il Governo di violare la legge e di aver commesso un assassinio.

Il presidente del Consiglio, Rouvier, protesta contro questa parala e minaccia di abbandonare l'aula se non è ritirata.

Tutta la Sinistra applaude Rouvier, chiedendo che De Ranel sia richiamato all'ordine.

De Ranel ripete invece la parola « assassinio », ed è vivamente richiamato all'ordine, tra le violenti proteste della Destra.

Dejeante dà lettura di una circolare [illegible] dal clero ai fedeli per invitarli [illegible] nelle Chiese per impedire le operazioni di inventario.

Dopo una violenta protesta di Lerolle, la discussione è chiusa.

Vengono presentati otto ordini del giorno. Il presidente del Consiglio Rouvier, accetta l'ordine del giorno Grosdidier-Jumel-Mulac, così concepito « La Camera contando sul Governo per assicurare l'applicazione della legge di separazione passa all'ordine del giorno », e respinge ogni aggiunta ».

La priorità chiesta per l'ordine del giorno Allard è respinta con 447 voti contro 71.

L'ordine del giorno Grosdidier-Jumel-Mulac è approvato con 348 voti contro 166.

ALGESIRAS, 1. — Finora non è stata fatta alcuna allusione alla questione della polizia.

Pertanto tutte le voci diffuse a questo proposito, non hanno alcun reale fondamento.

VIENNA, 1 — L'Imperatore ha ricevuto il ministro del Giappone, Makino, in udienza di congedo.

PARIGI, 1. — I giornali hanno da Pietroburgo che il governatore di Kiedlec ha ordinato di fucilare senza processo [illegible] sono trovate in possesso di armi o di esplosivi.

VLADIVOSTOCK, 30 gennaio. — Parecchie migliaia di uomini sono intervenute ai funerali dei ventidue soldati rimasti uccisi nei disordini del 23 gennaio. Il corteo funebre con numerose bandiere rosse sfilò senza incidenti.

Allo scopo di pacificare gli animi, il Municipio ha rivolto alla autorità militari la preghiera di concedere amnistia ai soldati che parteciparono ai moti di Vladiwostock dal 12 novembre 1905 al 28 gennaio 1906.

Il generale Artamanoff è stato nominato comandante della fortezza, invece del generale Modele.

RIGA, 1. — Un gruppo di cinque agenti di polizia è stato attaccato dai rivoluzionari. Due sono rimasti gravemente feriti ed uno leggermente. Gli agenti hanno ferito parecchi assalitori. Un ufficiale è stato ferito gravemente.

MITAU, 1. — L'Amministrazione legale è stata ristabilita in tutti i 225 distretti della Curlandia.

PARIGI, 1. — Il prefetto di polizia, Lepine, si è recato alla chiesa di Santa Clotilde verso le 3 pom. scortato da una compagnia di guardie repubblicane a piedi. La folla riunita nella strada emette urli formidabili. Lepine è trascinato dentro il cancello e gli agenti entrano appresso di lui.

Lepine ordina anche alle guardie di entrare nella chiesa.

Una violenta spinta della folla mette però fuori della chiesa il prefetto di polizia.

Nasce un conflitto; sono operati numerosi arresti, tra cui quello di un prete. Alcune guardie e alcuni agenti rimangono feriti; le guardie sono cacciate fuori dal cancello che viene rinchiuso.

Alla porta, parecchie persone estraggono i *revolvers*. Proiettili di ogni genere, aranci e sassi, sono lanciati contro gli agenti e su Lepine.

BERLINO, 1. — È giunto il governatore del Kamerun, von Puttkamer.

COPENAGHEN, 1. — A mezzogiorno, dopo che la Famiglia reale le ebbe dato l'ultimo addio, la salma del Re Cristiano fu rinchiusa in un sarcofago, che venne deposta su di un catafalco nella sala detta del Giardino.

PARIGI, 1. — Il ricevitore del registro è ritornato alle ore 4 pom. alla chiesa di Santa Clotilde per procedere all'inventario.

Il prefetto di polizia, Lépine, ha ordinato alle guardie di deporre le armi e di sfondare il cancello della chiesa. Le guardie si sono avanzate contro il cancello.

I dimostranti hanno preso a calci ed a bastonate le guardie. Queste hanno risposto con colpi di calcio del fucile.

Dopo un quarto d'ora di lotta il cancello ha ceduto. È avvenuto un tumulto indescrivibile; le donne sono state calpestate; sedie e sassi sono stati lanciati dall'interno della chiesa.

Infine alle 4.15 i dimostranti sono stati respinti fuori della chiesa e si sono affollati sulla piazza.

In quest'ultima baruffa vi sono state numerose vittime. I feriti sono stati trasportati alle farmacie vicine; parecchi avevano il viso insanguinato.

Le guardie municipali, entrate nella chiesa, si sono impadronite delle ultime sedie rimaste e le hanno lanciate nella strada.

L'ispettore ha proceduto all'inventario rapidamente ed ha lasciato la chiesa alle 5.

La polizia si è allontanata mezz'ora dopo.

Poscia gli ultimi fedeli si sono dispersi, cantando inni religiosi.

Sono stati operati 150 arresti. Cinquanta agenti e guardie sono feriti; 30 dimostranti sono pure feriti.

COPENHAGHEN, 1. — Il Re Federigo ha concesso pei reati com-

messi dai soldati e marinai l'amnistia alle stesse condizioni, alle quali l'ha concessa ai condannati comuni.

PIETROBURGO, 2. — Il generale Linievitch ha inviato al presidente del Consiglio, conte Witte, il seguente telegramma da Loxhago, in data di ieri:

Il generale Artamonow telegrafa da Vladivostock che la situazione generale è sensibilmente più calma. Tutti coloro che hanno preso parte ai disordini esprimono il loro rammarico ed affermano la loro devozione allo Czar e l'intenzione forma di rimanere fedeli al loro giuramento

L'inchiesta segue il suo corso.

Il 29 gennaio il vapore *Silvia*, partito da Vladivostock, con riservisti, ha urtato in una torpedine ed ha dovuto tornare a Vladivostock, dopo aver sbarcato i riservisti sulla spiaggia di Novossilsky.

Durante il trasbordo dieci uomini sono annegati e sette altri sono rimasti feriti.

È giunto qui il generale Mitschenko.

PIETROBURGO, 2. — Il conte Voronzow Daschkow, governatore del Caucaso, ha inviato allo Czar il seguente telegramma da Tiflis:

Il generale Alicanow telegrafa da Quirili: Deputazioni di 36 comuni recanti ritratti di S. M., iconi sacre e bandiere nazionali, hanno presentato la loro completa sottomissione Giungono qui i disertori ed i detenuti che sono stati liberati. Si ritiene che le operazioni per il reclutamento si compiranno in perfetta tranquillità.

Notizie simili ha inviato dalla Georgia il colonnello Krylow, comandante delle truppe.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 1° febbraio 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	756.86
Umidità relativa a mezzodì	34
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 10 8
	minimo 3.0
Pioggia in 24 ore	— —

1° febbraio 1906.

In Europa: pressione massima di 775 sulla **Francia centrale; minima di 740 sulla Norvegia settentrionale.**

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 2 mm. al sud-est, salito altrove fino a 8 mm. al nord-est; temperatura irregolarmente variata; **venti forti settentrionali,** qualche **pioggia e nevigata al centro, sud e Sicilia.**

Barometro: minimo tra 750 e 755 sulle coste Joniche; **massimo a 769 in Emilia.**

Probabilità: venti **settentrionali, moderati sull'alta Italia,** forti **altrove; cielo nuvoloso con qualche pioggia o nevicata sul medio versante Adriatico, al sud e Sicilia, in gran parte sereno altrove; mare agitato o grosso.**

NB. È stato telegrafato a tutti i semafori d'alzare o mantenere il segnale di nord.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 1° febbraio 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	16 8	6 8
Genova	1/4 coperto	calmo	16 8	7 5
Massa Carrara	1/4 coperto	calmo	10 6	2 6
Cuneo	sereno	—	13 7	2 1
Torino	1/4 coperto	—	7 0	3 8
Alessandria	nebbioso	—	2 1	— 2 4
Novara	nebbioso	—	7 8	— 5 2
Domodossola	sereno	—	12 8	— 2 2
Pavia	nebbioso	—	1 4	— 2 6
Milano	nebbioso	—	3 5	— 2 1
Sondrio	sereno	—	8 9	— 0 3
Bergamo	sereno	—	9 4	4 3
Brescia	sereno	—	8 6	— 2 9
Cremona	nebbioso	—	1 4	— 3 0
Mantova	nebbioso	—	2 4	— 4 0
Verona	nebbioso	—	6 3	— 2 5
Belluno	1/4 coperto	—	6 3	— 4 3
Udine	1/4 coperto	—	7 5	— 0 9
Treviso	sereno	—	7 5	— 0 1
Venezia	3/4 coperto	calmo	5 9	0 1
Padova	3/4 coperto	—	8 4	— 2 0
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	nebbioso	—	2 1	— 2 4
Parma	nebbioso	—	7 0	— 3 5
Reggio Emilia	coperto	—	6 5	0 0
Modena	3/4 coperto	—	7 5	— 4 1
Ferrara	nebbioso	—	3 8	— 3 8
Bologna	1/2 coperto	—	7 5	— 2 1
Ravenna	nebbioso	—	6 4	— 4 8
Forlì	coperto	—	6 8	— 1 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	6 1	— 1 0
Ancona	nebbioso	mosso	8 0	2 3
Urbino	1/4 coperto	—	4 7	0 0
Macerata	1/4 coperto	—	6 5	1 0
Ascoli Piceno	sereno	—	[illegible]	2 0
Perugia	1/4 coperto	—	9 6	3 4
[illegible]	3/4 coperto	—	6 5	1 0
Lucca	1/4 coperto	—	10 4	— 0 1
Pisa	sereno	—	14 6	0 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	11 5	4 1
Firenze	sereno	—	9 6	1 4
Arezzo	[illegible]	—	[illegible]	0 2
[illegible]	sereno	—	[illegible]	2 8
[illegible]	sereno	—	[illegible]	— 1 0
Roma	1/4 coperto	—	[illegible]	2 1
Teramo	sereno	—	[illegible]	1 6
Chieti	coperto	—	[illegible]	2 0
Aquila	coperto	—	6 2	0 0
Agnone	coperto	—	9 3	1 3
Foggia	coperto	—	9 5	3 2
Bari	piovoso	calmo	10 0	5 0
Lecce	coperto	—	12 5	8 0
Caserta	coperto	—	13 8	8 7
Napoli	3/4 coperto	legg. mosso	12 2	8 2
Benevento	coperto	—	10 1	5 1
Avellino	coperto	—	9 6	2 0
Caggiano	coperto	—	9 4	2 4
Potenza	nebbioso	—	8 2	2 4
Cosenza	coperto	—	10 5	3 0
Tiriolo	coperto	—	[illegible]	2 4
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	14 3	11 0
Trapani	coperto	agitato	13 8	11 0
Palermo	piovoso	molto agitato	12 8	9 4
Porto Empedocle	coperto	mosso	14 0	8 0
Caltanissetta	piovoso	—	8 0	4 0
Messina	piovoso	legg mosso	13 3	10 8
Catania	piovoso	agitato	12 2	8 8
Siracusa	piovoso	legg. mosso	12 0	9 2
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	12 8	5 0
Sassari	3/4 coperto	—	11 8	6 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*